

ATTO N. 1311

DISEGNO DI LEGGE


di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 920 del 28/07/2017)

**“SISTEMA INTEGRATO PER IL MERCATO DEL LAVORO, L'APPRENDIMENTO PERMANENTE E
LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE - ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO”**

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 31/08/2017*

Trasmesso alla III e I Commissione Consiliare Permanente il 11/09/2017



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 920 SEDUTA DEL 28/07/2017

OGGETTO: SISTEMA INTEGRATO PER IL MERCATO DEL LAVORO, L'APPRENDIMENTO PERMANENTE E LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Assente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Catuscia Marini**

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 70 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dal Presidente Catuscia Marini avente ad oggetto: "-- SISTEMA INTEGRATO PER IL MERCATO DEL LAVORO, L'APPRENDIMENTO PERMANENTE E LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO --";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate;

Preso atto del parere favorevole del Comitato legislativo ottenuto nella seduta del 27.07.2017;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto " SISTEMA INTEGRATO PER IL MERCATO DEL LAVORO, L'APPRENDIMENTO PERMANENTE E LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO ", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
 - 2) di indicare l'Assessore Paparelli di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.
-

Oggetto: SISTEMA INTEGRATO PER IL MERCATO DEL LAVORO, L'APPRENDIMENTO PERMANENTE E LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

RELAZIONE

La finalità della presente legge è quella di disciplinare la programmazione e l'attuazione integrata delle politiche della Regione Umbria in materia di lavoro ed apprendimento permanente anche in seguito alle novità di riforma introdotte dal Legislatore nazionale, da un lato con la legge 183/2014 (c.d. Jobs act) ed in particolare con il D. Lgs. 150/2015, e dall'altro con la legge 56/2014 (c.d. legge Delrio) e col decreto legge 78/2015 convertito in legge 125/2015.

Il disegno di riforma, che si compone oltre che della legge delega 183/2014 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e le politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle attività e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" di numerosi decreti legislativi di attuazione interviene sull'intero sistema delle politiche del lavoro, dalle forme contrattuali, ai sostegni al reddito, dalle politiche attive ai servizi per il lavoro, dai tempi di lavoro alla conciliazione, dagli incentivi al contrasto del lavoro irregolare.

L'intervento di riforma definito dalla legislazione nazionale nel periodo 2014-2016 risponde alla necessità di modificare alcuni aspetti di fondo delle istituzioni del mercato del lavoro italiano, divenuti col tempo obsoleti ed introducendo in modo definito un modello in grado di collegare la necessaria flessibilità nei rapporti e nell'organizzazione del lavoro richiesta dalle imprese ad una maggiore sicurezza per i lavoratori. L'aspetto centrale delle riforme definite a livello nazionale riguarda il sistema di promozione e protezione sociale e del lavoro in un contesto di transizione da lavoro a lavoro. Per questo motivo l'intento del legislatore opera all'interno della promozione delle competenze del disoccupato e del lavoratore, nel sistema dell'apprendimento permanente, e tende a declinare interventi e strumenti per il mercato del lavoro che favoriscano l'attivazione. La crisi del lavoro italiano che ha accompagnato il periodo 2008-2014 è stata aggravata dalla presenza di un sistema di welfare per il lavoro poco efficace, costoso e con caratteri risarcitori ed assistenziali. Le riforme che sono state avviate dal 2015 hanno avviato un processo di modifica e di superamento di un sistema di politica del lavoro basato esclusivamente sulla combinazione tra l'erogazione di politiche passive (indennità di disoccupazione ed ammortizzatori) per il disoccupato e di incentivi per il datore di lavoro che intenda assumere. Questo sistema si è rivelato inadeguato ad affrontare sia l'emergenza economica che le difficoltà occupazionali, in quanto ha alimentato il finanziamento della disoccupazione a discapito del finanziamento dell'occupazione. Per questo motivo l'impianto delle riforme della legge delega 183 del 2014 trova un aspetto determinante nella piena attuazione sul territorio di quanto previsto dal decreto legislativo n.150 del 2015 che riforma le politiche attive ed i servizi per il lavoro.

Il decreto legislativo 150 del 2015, con il riordino dei servizi e delle politiche attive ha introdotto una serie di nuovi diritti e doveri dei lavoratori disoccupati e delle istituzioni che diventano finalmente esigibili. Primo fra questi è il principio che a tutti debba essere garantita la partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro, principio presente da molto tempo nella nostra normativa ma rimasto in larga parte inattuato, e il diritto di accesso e partecipazione alle diverse misure di politica attiva che deve avvenire entro tempi certi e per cui è prevista la sottoscrizione del patto di attivazione individuale ossia un vero e proprio contratto che lega il disoccupato ed il servizio per il lavoro nel quale viene indicato il percorso con il quale il disoccupato dovrà essere sostenuto nella ricerca del lavoro, anche con interventi di formazione professionale. Per rendere esigibile tale diritto su tutto il territorio

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nazionale la legge prevede l'introduzione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) che l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal) dovrà far rispettare e laddove questo non accadesse sarà compito dell'Agenzia stessa garantirli.

Tutti i disoccupati ed i lavoratori a rischio dovranno avere un proprio fascicolo elettronico contenente le qualifiche, i livelli di istruzione e le esperienze di lavoro fatte e per ciascuno di essi verrà misurato il livello di svantaggio, ossia la distanza dal mercato del lavoro, attraverso il sistema di profilazione (profiling) al fine di individuare gli interventi più adeguati per l'inserimento o il reinserimento al lavoro. Per i disoccupati percettori di NASPI da più di quattro mesi è stato introdotto l'assegno di ricollocazione, uno strumento di accompagnamento al lavoro spendibile sia presso i servizi pubblici che quelli privati.

L'introduzione della ricollocazione costituisce un aspetto centrale della riforma in quanto porta per la prima volta a livello italiano uno degli aspetti di fondo del welfare per il lavoro e delle politiche attive europee, che passano dalla centralità degli incentivi e degli sgravi alle imprese ad un sistema premiale per il servizio pubblico od accreditato che realizza l'incontro tra domanda ed offerta. La limitata capacità del sistema degli incentivi alle assunzioni di favorire il reimpiego al lavoro ed i rischi di utilizzo improprio degli incentivi per le imprese che assumerebbero comunque anche in assenza dello sgravio porta per la prima volta anche in Italia a definire un sistema di attivazione al lavoro con prevede la remunerazione del buon esito degli interventi e che colloca centralmente il sistema dei servizi per il lavoro nel governo del mercato del lavoro.

Appare del tutto evidente come, a fronte di questo intervento di modernizzazione del modello di attivazione al lavoro, in un sistema in cui sulle politiche attive vige la legislazione concorrente tra Stato e Regioni definita dal Titolo V della Costituzione, diventa importante per ogni regione definire interventi di riordino ed adeguamento complessivo delle proprie istituzioni dell'apprendimento permanente e del lavoro, con particolare attenzione a quel sistema dei servizi per il lavoro pubblici od accreditati che intervengono in modo importante come attori del processo di riforma e come soggetti chiamati ad attuare un nuovo modello di attivazione al lavoro basato sui seguenti principi:

- presa in carico del disoccupato;
- rapporto tra interventi di inclusione sociale, formazione ed attivazione al lavoro;
- condizionalità obbligatoria tra politiche attive e passive;
- remunerazione del servizio a processo ed a risultato;
- costi standard per il servizio erogato;
- garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni.

Alle Regioni è attribuito il compito di predisporre programmi e misure che garantiscano la piena applicazione dei principi e dei diritti introdotti sfruttando a pieno le risorse non solo del FSE ma anche quelle del FESR collegando le politiche del lavoro a quelle sullo sviluppo locale.

Si apre quindi una stagione nuova in cui Stato e Regioni sono chiamati ad operare congiuntamente sulla valorizzazione dei servizi e delle politiche del lavoro dandosi, attraverso l'Agenzia nazionale Anpal e le strutture regionali, obiettivi e linee di intervento comuni e concordando programmi operativi. La cooperazione tra i due attori istituzionali nella gestione dell'intera filiera delle politiche del lavoro e della formazione deve quindi avvenire su obiettivi, servizi e programmi concreti, su tutto il territorio nazionale.

Il presente disegno di legge regionale si colloca quindi in questa prospettiva di riforma, che è definita dalle migliori esperienze europee, confermata ed indicata dall'Unione Europea e trasferita nell'ordinamento nazionale dalle riforme della legge 183 del 2014 e dei decreti successivi; essa è

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

anche conseguente il riordino delle competenze seguito dalla L. 56/2014 che ha attribuito alla Regione funzioni precedentemente svolte dalle Province prevedendo altresì all'art. 12, comma 16, che *“La Regione, provvede al riordino della normativa nelle materie di cui agli allegati della presente legge: lettere i) politiche attive; j) formazione professionale”*.

La Regione all'art. 2, c. 2 della Legge regionale 2 aprile 2015 n. 10 *“Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative.”* ha previsto che *“le funzioni regionali relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione professionale sono riallocate nella Regione ed esercitate dalla medesima secondo le leggi statali e regionali di settore”*.

A seguito della LR 10/2015 la Regione ha provveduto ad assorbire nel ruolo regionale il personale delle provincie di Perugia e di Terni che si occupava di formazione professionale.

In merito ai Centri per l'impiego, sul finire della trascorsa IX Legislatura, la Giunta regionale ha avviato un processo di adeguamento ordinamentale, con l'adozione della proposta di legge di istituzione di una Agenzia regionale per il lavoro (DGR. n.266 del 10.3.2015), che è stata solamente acquisita agli atti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa e le funzioni e il personale hanno seguito un diverso percorso.

Le funzioni dei servizi per l'impiego a seguito del dlgs 469/1997 erano state affidate dallo Stato alle provincie. Con il Dlgs 150/2015 la competenza in merito ai servizi e alle politiche attive del lavoro, in linea con quanto già previsto dalla L. 56/2014, è stata attribuita alle regioni che sono tenute a costituire i Centri per l'impiego sotto forma di propri uffici territoriali (art. 18) la cui operatività è oggetto di apposita convenzione (art. 11) tra Regione e MLPS che regola rapporti ed obblighi in relazione alla gestione di tali servizi e più in generale delle politiche attive.

La Giunta regionale, ha approvato, ai sensi del D.Lgs. 150/2015, la convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sottoscritta nel mese di dicembre 2015 e valida per tutto il 2016; sulla base di essa circa i 2/3 del costo del personale a tempo indeterminato è a carico del Ministero del lavoro e la restante parte oltre al costo complessivo dei tempi determinati è a carico della Regione. La scelta operata in tale convenzione e ribadita nelle convenzioni con le Province è stata quella dell'avvalimento del personale provinciale e dell'assegnazione temporanea di due dirigenti a cui sono stati affidati le due Unità Operative Temporanee regionali che dal primo gennaio stanno garantendo la continuità dei servizi. Per il 2017 in Conferenza Stato – Regioni il 22.12.2016 è stata sottoscritta la proroga dell'Accordo del 30 luglio 2015 e delle convenzioni in essere con modalità sostanzialmente analoghe a quella in essere, prevedendo altresì un potenziamento dei Centri per l'impiego all'interno del *“Piano nazionale di rafforzamento delle politiche attive”*, con risorse appositamente destinate. La Giunta Regionale, giusta DGR n. 1641 del 28/12/2016 a seguito dell'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive per l'anno 2017” del 22.12.2016 ha prorogato le Convenzioni tra Regione Umbria e Province di Perugia e di Terni ai sensi dell'art. 2 della Convenzione Regione Umbria e MLPS di cui all'art. 11 del D. Lgs. 150 del 14.9.2015 all'anno 2017.

La temporaneità della convenzione era legata anche al quesito referendario dato che la materia delle politiche attive nel suo complesso, materia concorrente ai sensi dell'art 117 della Costituzione, nella riforma referendaria era in predicato divenire competenza esclusiva dello stato. L'esito referendario del 4 dicembre 2016 ha fatto venir meno tale ipotesi e risulta così ancor più cogente la necessità di dare una organizzazione *“stabile”* alle politiche e ai servizi per il lavoro in seno alla Regione.

Il presente disegno di legge prevede la costituzione dell'Agenzia ARPAL Umbria a cui viene affidata la gestione dei servizi e delle politiche del lavoro e il coordinamento della rete regionale a ciò preposta che opera in stretto raccordo con le reti per l'apprendimento permanente materia anch'essa affidata alla gestione dell'agenzia. Essa rappresenta altresì il superamento della fase temporanea gestita con le U.OT e la realizzazione da parte della regione di quanto previsto da comma 1 dell'art. 18 ossia la

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

costituzione dei centri per l'impiego in una veste regionale stabile la cui gestione viene affidata all'agenzia.

L'esito referendario impone anche il superamento della temporaneità della convenzione tra MLPS dal lato della sostenibilità finanziaria dei servizi in essa disciplinati, tenendo conto che costituiscono dei lep per la popolazione.

Occorre che lo Stato e le Regioni "concorrano" nella definizione di un sistema di politiche del lavoro con caratteri di unitarietà e che tenga conto delle specificità del territorio. Questo determina la necessità, da un lato, di creare sistemi regionali in grado di attuare le politiche del lavoro così come riformate, anche attraverso la promozione delle reti territoriali dei servizi richieste dalla riforma, e dall'altro di realizzare sul territorio un sistema in grado di integrare le politiche per l'inclusione sociale, la formazione, il lavoro e lo sviluppo. La capacità di realizzare sul territorio regionale le misure richieste dalle riforme in atto e di coordinare la programmazione nazionale con quella regionale discende quindi da un intervento regionale sulle istituzioni del mercato del lavoro coerente con i principi della riforma ed in grado di recepire in questo modo le opportunità derivanti dai fondi comunitari. E' questo uno degli obiettivi di fondo del presente disegno di legge.

Si tratta quindi di innovare il sistema regionale dell'apprendimento permanente e del mercato del lavoro per renderlo più efficiente ed al tempo stesso più giusto e per collegarsi quindi ad un sistema nazionale pensato attraverso la strategia di fondo dell'attivazione al lavoro. Per questo motivo il testo del disegno di legge interviene in modo organico sul sistema dell'apprendimento permanente e del mercato del lavoro regionale, nella definizione di una connessione tra gli aspetti della formazione e dell'attivazione al lavoro che si ritiene fondamentale per lo sviluppo dell'Umbria. Questo intervento rende peraltro possibile, attraverso il coordinamento della rete dei servizi per il lavoro e la finalizzazione di adeguate politiche attive, collegare la filiera delle politiche sociali, formative, del lavoro e dello sviluppo in un asse di riferimento che mette al centro la persona e la promozione dell'autonomia individuale attraverso il lavoro. In questo modo la regione è inoltre in condizione da un lato di recepire e far proprie le maggiori innovazioni promosse dal Governo, come l'assegno di ricollocazione, e dall'altro di stimolare ed innovare gli interventi regionali per l'apprendimento, le politiche attive, i servizi per l'impiego e la creazione di impresa. Questa dimensione organica delle misure e delle politiche viene resa ancora più accessibile dalla funzione attribuita all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (Arpal Umbria) e dal ruolo della tecnologia, in quanto la scelta della digitalizzazione può portare queste opportunità e strumenti ancora più vicino ai cittadini, nel costruire percorsi su misura di formazione, lavoro ed avvio di impresa. In questa sua veste di regia ed attuazione dei servizi e delle politiche del lavoro e dell'apprendimento l'Agenzia ha un ruolo primario nell'attuazione dei programmi comunitari del fondo Sociale Europeo agevolando il raggiungimento degli obiettivi dagli stessi previsti sia fisici che finanziari, assicurando l'efficacia e l'efficienza degli interventi, coniugando forme dei maggiori flessibilità operativa.

Questo disegno di legge si candida pertanto ad essere uno dei primi interventi organici a livello regionale chiamati a:

- cogliere e valorizzare le novità in senso europeo definite dalle riforme approvate nel periodo 2014-2016 dal governo italiano,
- consentire il collegamento con politiche integrate degli interventi di formazione, inclusione sociale ed attivazione al lavoro;
- collegare il sistema degli incentivi alle imprese alla effettiva domanda di lavoro, favorendo le assunzioni stabili;
- attribuire centralità ai servizi per il lavoro ed al sistema delle politiche attive;
- valorizzare l'autompiego ed il lavoro autonomo come strumento ordinario di politica attiva;
- prevedere forme di premialità per il buon esito degli interventi finanziati;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- sostenere la digitalizzazione delle politiche e dei servizi per la formazione ed il lavoro;
- definire un sistema di analisi e valutazione permanente della spesa pubblica regionale per il lavoro, la formazione e gli incentivi alle assunzioni;
- monitorare la legalità e la qualità del lavoro.

L'obiettivo di fondo è quello di far convergere risorse e strumenti per la piena valorizzazione dell'uomo promuovendo la piena partecipazione alla società attraverso il lavoro.

La proposta di legge ha anche l'obiettivo di collegare la promozione di nuovi servizi e politiche ad una strategia di innovazione che opera anche nell'ambito dei diritti e delle tutele, per esempio attraverso il sostegno alla responsabilità sociale delle imprese, gli interventi per favorire il passaggio generazionale ed il rientro in Italia dei giovani e dei talenti, le misure per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. In questo modo il legislatore regionale può realizzare quella necessaria connessione tra diritti e servizi, tra tutele e comportamenti, tra garanzie e responsabilità che costituisce la nuova frontiera delle politiche per il lavoro e lo sviluppo. Una dimensione che rende necessario l'abbandono di pratiche e strumenti puramente assistenziali e che può trovare terreno favorevole in una regione operosa ed inclusiva come l'Umbria. Il disegno di legge promuove non a caso il metodo del dialogo sociale come linea di fondo nel tracciare, condividere e sostenere politiche del lavoro che siano efficaci e condivise e che puntino sulla piena partecipazione dei cittadini alla vita attiva.

La proposta di legge nasce dal gruppo di lavoro costituito con DGR n. 282 del 21/03/2016 "Legislazione in materia di formazione professionale, di servizi per il lavoro e di politiche attive, interventi per l'occupazione ed il lavoro", con la quale la Giunta ha dato mandato alle competenti strutture della Direzione Attività Produttive Formazione Lavoro Istruzione di elaborare una "legislazione di sistema sulle politiche attive", con l'obiettivo dell'approvazione nel corrente anno, formalizzando a tal fine un gruppo di lavoro composto da:

- Servizio "Politiche di sostegno alle imprese",
- Servizio "Politiche attive del lavoro",
- UOT "Funzioni in materia di industria, commercio, artigianato e formazione professionale ai sensi della l.r. 10/2015",
- Supporto giuridico amministrativo assicurato dalla attuale posizione di staff.

Dal primo maggio 2016, a seguito della riorganizzazione di cui alla DGR 391/2016 "Riorganizzazione degli assetti dirigenziali a decorrere dal 1° maggio 2016. Determinazioni" il lavoro è stato effettuato dai servizi della Direzione regionale "Attività produttive, lavoro, formazione e istruzione":

- Servizio "Programmazione politiche e servizi per il lavoro";
- Servizio "Attività giuridico amministrativa, tutela dei consumatori, coordinamento aiuti di Stato";
- Servizio "Apprendimenti, istruzione, formazione professionale";
- Servizio "Sviluppo e competitività delle imprese";
- Servizio "Università, diritto allo studio universitario, ricerca";
- UOT: "Servizi per l'impiego e l'accompagnamento al lavoro delle persone";
- UOT: "Servizi per l'impiego e servizi alle imprese per l'occupazione. Funzioni di cui alla legge 68/99".

e dal Servizio "Programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo FSE ed innovazione di sistema" della Direzione regionale "Programmazione, affari internazionali ed europei, agenda digitale, agenzie e società partecipate".

La stesura della proposta allegata nasce come previsto dalla stessa DGR 282/2016 con il supporto di due esperti universitari e dal continuo confronto tecnico svolto in seno al "Comitato di indirizzo su temi orizzontali", di cui alla DGR n. 1504 del 14.12.2015, nell'ambito delle politiche di supporto allo sviluppo della manifattura con riferimento all'area tematica "lavoro e competenze".

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il testo preadottato con DGR n. 1166 del 17/10/2016 dalla Giunta Regionale, integrato con le previsioni normative che consentono il superamento della legge regionale 21 Ottobre 1981, n. 69 "Norme sul sistema formativo regionale", come richiesto dalla Giunta in fase di preadozione, è stato oggetto di discussione con il partenariato socio istituzionale nell'incontro tenutosi il 6 febbraio 2017, a seguito del quale sono state formulate delle osservazioni. Il testo integrato è stato oggetto di ulteriore concertazione il 15 febbraio 2017. Ai fini della costituzione dell'Agenzia di cui al Capo III il fattivo confronto con il partenariato continuerà anche dopo l'adozione da parte della Giunta del presente DDL.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il presente Disegno di legge ha per oggetto i servizi e le politiche del lavoro e di apprendimento permanente il cui finanziamento avviene con fondi comunitari ed in particolare il Fondo Sociale Europeo secondo le previsioni dei Programmi Operativi Nazionali (PON SPAO, PON Iniziativa Occupazione Giovani, PON Inclusione e il PON Governance) e regionali (PO Umbria FSE 2014-2020). In via residuale sono finanziate con fondi statali aventi destinazione vincolata, sulla base della vigente legislazione ("fondo nazionale per l'occupazione da destinare alla realizzazione di politiche attive dell'impiego ed alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili del bacino umbro", di cui al capitolo 2967; "spese per interventi di formazione continua azioni formative aziendali di cui al punto 1/c della circolare del ministero del lavoro e della previdenza sociale n.174/96-legge236/93" di cui capitolo 2977; "spese per il finanziamento di progetti di formazione di lavoratori occupati. legge 8/3/2000 n.53." di cui al capitolo 2941, etc.), nonché con fondi regionali quali il "Fondo regionale per le politiche attive del lavoro" alimentato da fondi derivanti dalla legge regionale 18 aprile 1997, n.14 articolo 5 comma 1 lettera b), e da quanto ad oggi esistente al capitolo del bilancio regionale n. 9772 (istituito dalla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 abrogata dalla presente legge) e del "fondo per la formazione professionale ll.rr.n.69 del 21.10.81 e n.30 del 11/8/83.-spese di gestione dei corsi" di cui al capitolo 2960/6010; per il target dei disabili concorre al finanziamento delle politiche attive anche il "Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" istituito dall'articolo 24 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18 che viene alimentato con le risorse di cui all'articolo 14, comma 3 della l. 68/1999. Infine per l'autoimpiego e la creazione d'impresa concorrono i fondi di rotazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1987, n. 40 e di microcredito di cui alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4.

Per la governance e l'erogazione dei servizi e delle politiche del lavoro e degli apprendimenti con particolare riguardo alle azioni previste dai programmi comunitari è prevista l'istituzione di una agenzia regionale per il lavoro denominata ARPAL Umbria.

La L. 56/2014 ha attribuito alla Regione funzioni precedentemente svolte dalle Province in tema di *politiche attive e formazione professionale*; la Regione disciplinato ciò con la Legge regionale 2 aprile 2015 n. 10 e ha provveduto ad assorbire nel ruolo regionale il personale delle provincie di Perugia e di Terni che si occupava di formazione professionale, per il quale in precedenza la Regione trasferiva alle provincie appositi finanziamenti.

In merito ai Centri per l'impiego, la Regione ha sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e del DL 78/2015, la convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale circa i 2/3 del costo del personale a tempo indeterminato è a carico del Ministero del lavoro e la restante parte è a carico della Regione che provvede anche agli oneri per il personale a tempo determinato. A tal fine sono state sottoscritte apposite convenzioni con le Province che prevedono che la Regione

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

utilizzi tale personale, in avvalimento, e collocato all'interno di due Unità Operative Temporanee regionali. Esse dal primo gennaio 2016 stanno garantendo la continuità dei servizi per l'impiego sotto la direzione di due dirigenti, anch'essi oggetto della convenzione con le province e in assegnazione temporanea alla Regione.

Nel complesso il personale delle province oggetto di convenzione ad oggi ammonta a 131 unità di comparto con contratto a tempo indeterminato e 47 unità di comparto con contratti a tempo determinato oltre a 2 dirigenti a tempo indeterminato.

A tal riguardo si evidenzia che come risulta dalle–sulla base delle convenzioni in essere con le province, il costo complessivamente ad oggi sopportato dalla regione per dei dipendenti a tempo indeterminato delle province è pari ad € 4.873.000; ammonta invece ad € 1.486.000 il costo dei tempi determinati.

Per il biennio 2015 e 2016 a fronte della convenzione firmata il 10 dicembre 2015 con il MLPS, sono state assegnate alla Regione da parte del MLPS euro 3.351.332 (Decreto Direttoriale n. 377 del 18 novembre 2015), euro 1.675.665,93 (Decreto Direttoriale n. 180 del 20 giugno 2016) ed euro 2.393.808,93 (Decreto Direttoriale n. 368 17 novembre 2016).

Per il 2017 in Conferenza Stato – Regioni il 22.12.2016 è stata sottoscritta la proroga dell'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive per l'anno 2017, con modalità sostanzialmente analoghe a quelle vigenti che prevedono la copertura da parte del MLPS dei 2/3 del costo del personale a tempo indeterminato dei centri per l'impiego e dei relativi oneri di funzionamento. La Giunta Regionale, giusta DGR n. 1641 del 28/12/2016 a seguito ciò, e preso atto di quanto previsto dalla L 232/2016, ha prorogato per tutto l'anno 2017 le convenzioni con le Province di Perugia e di Terni ai sensi dell'art. 2 della Convenzione Regione Umbria e MLPS di cui all'art. 11 del D. Lgs. 150 del 14.9.2015.

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" prevede apposite risorse destinate alla copertura del costo del personale a tempo indeterminato oggetto delle Convenzioni sopra citata e degli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego prevedendo per l'anno 2017 per un valore complessivo di 220.000.000 di euro da ripartire tra le regioni a statuto ordinario; tale cifra eccede di 50 milioni le risorse per l'anno 2016. Dato che l'Accordo per l'anno 2017 prevede i criteri di riparto utilizzati nel precedente biennio, i trasferimenti dal MLPS si prevede possano ammontare complessivamente ad euro 5.266.379, nell'ipotesi in cui anche i 50 milioni aggiuntivi seguano il medesimo criterio di riparto utili al finanziamento del costo delle convenzioni con le province e per gli oneri di funzionamento. Più in particolare 3.351.332 sono quale contributo al costo del tempo indeterminato, 718.143 quale contributo alle spese di funzionamento dei servizi per l'impiego e la restante quota, i cui criteri di riparto devono ad oggi essere ancora definiti essendo per la prima volta assegnata nel 2017 ma stimabile in euro 1.196.904, potrà essere utilizzata dalle regioni anche per lo sviluppo di sistemi informativi dei servizi per l'impiego ovvero per altre finalità connesse con i servizi.

Il costo restante a carico della Regione delle convenzioni con le amministrazioni in base a quanto previsto dalla DGR n. 1641 del 28/12/2016 viene ad oggi coperto mediante:

- ammissione a finanziamento di appositi progetti realizzati dai lavoratori oggetto delle convenzioni con le Amministrazioni Provinciali a valere sul fondo sociale europeo 2014-2020 asse I occupazione priorità 8.1 e 8.7;
- attività realizzata dai lavoratori oggetto delle convenzioni con le Amministrazioni Provinciali attestabile nell'ambito del programma Garanzia Giovani;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- trasferimenti dal MLPS a valere sul PON SPAO e sul PON Inclusione destinati al “Piano nazionale di rafforzamento delle politiche attive” di cui al DL 78/2015;
- eventuali risorse impegnate dal servizio competente anche a titolo di anticipazione a valere sul capitolo 2967 del bilancio regionale “Fondo nazionale per l'occupazione da destinare alla realizzazione di politiche attive dell'impiego ed alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili del bacino umbro”.

Va evidenziato che per il 2017 -2020 all'Umbria verranno assegnati 350.000 euro annui a valere sul PON SPAO per il rafforzamento del personale dei cpi da utilizzare in tal senso; altre risorse – ad oggi non ancora quantificate - verranno dal PON Inclusione per il rafforzamento dei cpi nell'attuazione del SIA.

Va evidenziato che l'assegnazione di tale personale all'Agenzia previsto dal capo III non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale rispetto a quelli ad oggi sopportati con l'attuale organizzazione.

In relazione a quanto previsto dalla LR 10/2015, l'assegnazione all'ARPAL Umbria del personale dipendente dalla Regione che opera nella materie che saranno di competenza dell'agenzia, ivi incluso quello oggetto del riordino conseguente la LR 10/2015 già nell'organico regionale, non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Si prevede di assegnare in ARPAL Umbria il personale regionale di ruolo che, alla data di entrata in vigore delle presente legge, ed in particolare delle disposizioni del capo III, è addetto alle attività in materia di politiche attive del lavoro e della formazione professionale ed in particolare delle funzioni che divengono di competenza dell'Agenzia, sulla base di quanto previsto all'articolo 13. In linea di massima si può ad oggi ipotizzare che trattasi del personale di comparto (43 unità) e la dirigenza del servizio regionale “apprendimenti, istruzione e formazione professionale” e altro personale addetto alle materie che diverranno di competenza dell'Agenzia.

Tale spesa, stimabile sulla base del costo dell'attuale servizio regionale “apprendimenti, istruzione e formazione professionale” in euro € 1.618.000 includendo il costo dell'attuale dirigente non costituisce un nuovo onere in quanto già a carico del bilancio regionale.

La Giunta regionale può prevedere inoltre l'assegnazione all'ARPAL Umbria del personale che ad oggi opera nel servizio programmazione politiche e servizi per il lavoro formato da 11 dipendenti regionali per un costo complessivo pari ad euro 466.000 a cui aggiungere il costo di una posizione dirigenziale stimabile in euro 120.000 ad oggi non sostenuto in quanto affidata ad interim. Anche l'esercizio di questa facoltà della giunta prevista dal capo III non comporta nuovi oneri.

Non costituiscono un nuovo onere per il bilancio regionale neanche le spese di direzione e coordinamento dell'agenzia. Infatti per il direttore regionale competente in materia di lavoro e formazione è espressamente previsto in legge che non vi sia un ulteriore compenso; il coordinatore è un dirigente regionale a cui, ai sensi dell'art. 24 c. 8 del regolamento regionale di cui alla DGR 25 gennaio 2006, N. 108 e s.m.i., è attribuita una attività di coordinamento a cui la Giunta può ai sensi del c. 10 del medesimo articolo corrispondere una indennità aggiuntiva di risultato. Nel caso in cui sia riconosciuta non vi sarebbero comunque nuovi oneri in quanto si determinerebbe un diverso riparto tra i dirigenti regionali del fondo regionale per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza senza necessità di incremento dello stesso.

Anche il personale di supporto per le funzioni trasversali che la Giunta può assegnare all'agenzia non comporta un ulteriore onere. Nella tabella sottostante si prevede che a ciò siano assegnati 5 operatori di fascia B e C (media 30.000 euro) e un operatore di fascia D con responsabilità (euro 40.000 inclusa indennità di posizione) per un totale di 190.000 euro.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Anche gli oneri di funzionamento dell'agenzia non costituiscono un nuovo onere per il bilancio regionale in quanto già sostenuti dalla Regione stessa per quanto attiene il restante terzo relativo ai CPI e per il personale del servizio ad oggi impegnato in funzioni di politiche attive e formazione professionale. In quest'ultimo caso infatti l'Agenzia andrebbe a sostenere le spese connesse all'attuazione dei programmi quali ad esempio la vigilanza dei corsi e dei tirocini, il materiale di consumo, la manutenzione delle apparecchiature informatiche, etc, tutte spese attualmente a carico del bilancio regionale stimabili, sulla base della tabella sottostante in euro 707.000,00 sulla base dei costi storici sopportati dalle province per i centri per l'impiego e delle stime effettuate come dalla stessa.

Da evidenziare come tale importo risulti tra l'altro inferiore al trasferimento del MLPS sopra riportato.

Le stime relative ai costi che l'Agenzia annualmente sopporta e i maggiori oneri sono ricavati come di seguito, anche sulla base dei dati forniti dal Servizio Organizzazione, gestione e amministrazione del personale:

	Costo stimato e trasferimenti all'ARPAL Umbria a regime	note	Nuovi oneri a carico del bilancio regionale con personale interno
Personale regionale trasferito, incluso dirigenza con incarico di coordinatore	€ 2.204.000	Non costituisce un nuovo onere producendo un pari risparmio nel bilancio regionale per le spese del personale; il costo è pari a quello complessivamente sostenuto attualmente per il personale del comparto (43 unità) e l'attuale costo del dirigente del servizio regionale "apprendimenti, istruzione e formazione professionale" (per un totale di euro 1.618.000) a cui aggiungere l'eventuale costo sostenuto per il personale di comparto del servizio programmazione delle politiche e dei servizi per il lavoro (11 unità per euro 466.000) oltre al costo del dirigente (euro 120.000) ad oggi non sostenuto essendo affidato ad interim) L'eventuale integrazione aggiuntiva prevista dalla giunta comporta un diverso riparto tra i dirigenti regionali del fondo regionale per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza senza necessità di incremento dello stesso	€ 0
Personale provinciale a tempo indeterminato, incluso il personale dirigenziale oggetto delle convenzioni	€ 4.873.000	Non costituisce un nuovo onere in quanto già sostenuto dalla Regione per far fronte alle convenzioni con le Province. Il costo risulta coperto per 2/3 dai trasferimenti di cui alla convenzione tra Regione e MPLS di cui alla Missione 18: "RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI" Programma 01:" RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE" capitolo del bilancio regionale n. 00727. Il restante terzo pur a carico del bilancio regionale è già oggi sostenuta dalla Regione ricorrendo al Fondo regionale per l'occupazione e con progetti finanziati a valere sul Fondo sociale europeo etc.	€ 0
Personale provinciale a tempo determinato oggetto delle convenzioni	€1.486.000	Non costituisce un nuovo onere a carico del bilancio regionale ed è già oggi sostenuta dalla Regione per far fronte alle convenzioni con le Province. La copertura è assicurata con progetti a valere sul fondo sociale europeo e altri programmi comunitari (PON IOG, PON SPAO, etc); per il periodo 2017-2020 verranno assegnate all'Umbria 350.000 euro annui per il rafforzamento dei CPI come da DL 78/2015.	€ 0
personale regionale assegnato per funzioni trasversali	€ 190.000	La norma prevede che siano assegnati dalla giunta senza nuovi oneri a carico del bilancio. Si ipotizza di assegnazione all'Agenzia di personale regionale con 5 contratti di fascia B/C (30.000 in media) e 1 di fascia D (40.000) per un totale di 190.000;	€ 0
Oneri di funzionamento	€ 707.000	Non costituisce un nuovo onere in quanto già ad oggi sostenuto e coperto con i trasferimenti nazionali di cui alla convenzione tra Regione e MPLS di cui alla Missione 18: "RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI" Programma 01:" RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE" capitolo del bilancio regionale n. 00727 Tale importo arrotondato alle migliaia è stato ottenuto come indicato	

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

		<i>nella tabella sottostante</i>	
Totale	€ 9.460.000,00		€ 0,00

<p align="center">Specifiche oneri di funzionamento SEDI DISTACCATE (TOTALE CA. 2775 MQ) e SEDE CENTRALE (CA. 1500 MQ) Sede centrale ARPAL Perugia, CPI Perugia, CPI Città di Castello, CPI Foligno, CPI Orvieto, CPI Terni</p>				
VOCE DI COSTO	FONTE	COSTO UNITARIO ANNUO	NUMERO DI UNITA' (sedi)	TOTALE VOCE
IMMOBILI	LEGGE 28 febbraio 1987, n. 56 Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro. ART. 3 c. 1 (Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate) e comodato d'uso gratuito per sede centrale	0 €	6	0 €
MANUTENZIONE SEDI	Stima effettuata come proiezione sull'intero territorio regionale dei costi storici sopportati dai centri per l'impiego della Provincia di Perugia	3.000 €	6	18.000,00 €
SPESE FONIA E DATI		31.000,00 €	6	186.000,00 €
ELETTRICITA', RISCALDAMENTO E ONERI ACCESSORI		25.000,00 €	6	150.000,00 €
PULIZIA		10.000,00 €	6	60.000,00 €
ALTRE ASSICURAZIONI		20.000,00 €	6	120.000,00 €
TOTALE				534.000,00 €
ALTRE SPESE				
VOCE DI COSTO	FONTE	COSTO UNITARIO ANNUO	NUMERO DI UNITA' (operatori)	TOTALE VOCE
MATERIALE DI CONSUMO	Stima effettuata come proiezione sull'intero territorio regionale dei costi storici sopportati dai centri per l'impiego della Provincia di Perugia	120,00 €	242	29.040,00 €
ATTREZZATURA INFORMATICA	Stima del costo annuo noleggio hardware e licenze software	300,00 €	242	72.600,00 €
TOTALE				101.640,00 €
MOBILITA'				
VOCE DI COSTO	FONTE	COSTO UNITARIO ANNUO	NUMERO DI UNITA' (veicoli)	TOTALE VOCE
CANONE BASE NOLEGGIO VEICOLO + COPERTURA ASSICURATIVA + ASS. KASKO, FURTO, INCENDIO	Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione	2387,04 €	6	14.322,24 €
COSTO CHILOMETRICO UTILITARIA MEDIA	Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI	0,3883 km * 25.000 km annui = 9.500 €	6	57.000,00 €
TOTALE				71.322,24 €
TOTALE COMPLESSIVO DI TUTTE LE VOCI				706.962,20 €

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il costo di funzionamento dell'Agencia risulta pari ad **euro 9.460.000,00** per le annualità a regime, tutti costi già sostenuti per i quali esiste copertura per l'anno finanziario in corso.

La copertura di tali costi negli esercizi finanziari futuri (2018 e 2019) ed in particolare per quelli relativi al personale in convenzione e i relativi oneri si provvederà o mediante ulteriori proroghe di detta convenzione - come già avvenuto per il 2017 - o con il superamento della convenzione e la conseguente previsione di trasferimenti strutturali ad hoc da parte del MLPS da introdurre con norma statale. All'eventuale cofinanziamento regionale dei trasferimenti statali - se continuerà tale previsione e dietro deliberazione della Giunta regionale - concorrono, per quanto compatibili, i fondi che finanziano le politiche oggetto della presente legge, già utilizzati per il triennio 2015-2017:

- fondi comunitari di programmi operativi nazionali e regionali
- il Fondo regionale per le politiche attive del lavoro alimentato dai proventi ricavati dalla dismissione dei beni immobili della Regione che secondo le previsioni della legge regionale 18 aprile 1997, n.14 articolo 5 comma 1 lettera b) devono essere distintati per almeno il 30% a tal fine, la cui entità è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale; su tale fondo confluiscono anche le risorse residue del capitolo del bilancio regionale 9772 già istituito dalla legge regionale 23 luglio 2003 n. 11 già istituito dalla legge regionale 11/2003 (abrogata dalla presente legge) e del "fondo per la formazione professionale ll.rr.n.69 del 21.10.81 e n.30 del 11/8/83.-spese di gestione dei corsi" di cui al capitolo 2960/6010.
- trasferimenti nazionali a destinazione vincolata quali ad esempio il "fondo nazionale per l'occupazione da destinare alla realizzazione di politiche attive dell'impiego ed alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili del bacino umbro", di cui al capitolo 2967.

Va evidenziato che le Regioni hanno già riscontrato la volontà del Ministero del lavoro nel corso dei numerosi incontri tecnici e politici intervenuti nel corso degli ultimi mesi, in cui è stato ribadito più volte l'impegno dello stesso Ministero a rendere strutturali i trasferimenti, senza i quali le Regioni si troverebbero nella condizione di non disporre del personale per lo svolgimento dei servizi che il Dlgs 150/2015 gli ha attribuito, ai sensi del più volte richiamato articolo 18.

L'assenza di trasferimenti statali per gli anni 2018 e successivi infatti farebbe venir meno per la Regione Umbria e per le altre, la possibilità di prorogare le convenzioni in essere con le province che ad oggi consentono alle regioni di avvalersi del personale provinciale a tempo indeterminato e a tempo determinato che con la presente legge si prevede di assegnare all'ARPAL Umbria.

Si illustrano di seguito i singoli articoli della proposta.

Capo I

L'articolo 1 enuncia i principi generali della legge ed individua nella disciplina della programmazione e nell'attuazione integrata delle politiche in materia di lavoro ed apprendimento permanente le finalità della presente legge che opera sulla base dei principi generali dell'ordinamento nazionale e dell'Unione Europea. La legge riconosce e tutela il diritto al lavoro e l'apprendimento permanente nelle varie fasi della vita degli individui al fine di migliorarne le conoscenze, le capacità e le competenze, nel rispetto delle previsioni degli artt. 14 e 15 della LR 21/2005 e smi «Nuovo Statuto della Regione Umbria».

Le politiche regionali in materia di lavoro e di apprendimento permanente sono volte a promuovere l'uguaglianza di tutti gli individui al pieno sviluppo dell'identità personale e sociale, ad affermare il principio di pari opportunità, alla lotta verso ogni forma di discriminazione e alla promozione dello sviluppo economico, sociale, della qualità dell'occupazione, della cultura e della ricerca scientifica.

L'art. 2 individua le finalità delle politiche regionali in materia di lavoro e di apprendimento permanente che sono coordinate con le politiche per lo sviluppo economico, l'istruzione ed il diritto allo studio, la

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ricerca e le politiche sociali, attraverso l'esercizio della programmazione unitaria nell'ambito del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER), attuato nel rispetto ed in applicazione del dialogo sociale. Le politiche regionali in materia di lavoro ed apprendimento sono realizzate attraverso misure integrate finalizzate a potenziare il sistema di incontro fra domanda e offerta di lavoro, promuovere e sostenere il sistema regionale dell'offerta di formazione ed apprendimento, assicurare i livelli essenziali delle prestazioni sia dei servizi per il lavoro rivolti ai cittadini sia quelli volti al riconoscimento ed alla certificazione delle competenze, realizzando un sistema integrato dei servizi per il lavoro costituito dai soggetti pubblici e privati accreditati e valorizzando la concertazione con le parti sociali. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro promuove l'effettività del diritto al lavoro e alla formazione, assicurando il sostegno nell'inserimento o reinserimento lavorativo.

Il capo I agli articoli 1 e 2 non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Capo II

Art. 3 riconosce alla Regione il ruolo di indirizzo, programmazione e pianificazione in materia di politiche del lavoro secondo i principi della costituzione e della normativa nazionale. La Regione promuove il principio dell'attivazione al lavoro del disoccupato adottando gli strumenti necessari dettati dalla normativa.

L'art. 4 individua le competenze della Regione in materia di programmazione e pianificazione delle politiche del lavoro e della formazione in coerenza con il quadro normativo vigente e gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con particolare riferimento a quelle con disabilità. La Regione oltreché esercitare la funzione di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio della strategia regionale per l'occupazione in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive esercita anche le funzioni di indirizzo e controllo sull'Agenzia regionale disciplinata al capo III della presente legge e garantisce nel proprio territorio i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro.

La norma attribuisce, inoltre, alla Regione l'attività di mediazione nei conflitti di lavoro collettivi, l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e quello previsto nelle procedure di licenziamento collettivo su base regionale, oltreché gli interventi in materia di mobilità nella pubblica amministrazione.

L'art. 5 dispone in merito alla rete regionale dei servizi per il lavoro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, elencando i soggetti che la costituiscono in riferimento alle specifiche competenze. La rete regionale dei servizi per le politiche del lavoro è coordinata, tramite ARPAL Umbria, con le reti per l'apprendimento permanente di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 6 detta disposizioni riguardo alle reti territoriali per l'apprendimento permanente definendone la composizione e le modalità operative.

L'art. 7 definisce le attività e gli obiettivi annuali di programmazione della Giunta regionale nelle materie dei servizi per il lavoro e delle politiche attive in coerenza con le tempistiche e con le strategie delineate nel DEFER, con gli atti di programmazione europea, con gli indirizzi definiti a livello nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150 e in integrazione con le altre pertinenti politiche regionali, previo confronto con le parti sociali. La programmazione è elaborata tenendo conto dei dati e delle elaborazioni prodotti dal sistema regionale di analisi e monitoraggio del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali di cui all'articolo 9.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'art. 8 dispone in merito al Sistema informativo regionale dei servizi e delle politiche del lavoro attraverso cui la Regione promuove il coordinamento e l'integrazione tra i sistemi informativi di servizi sociali, delle ASL, dei servizi di accompagnamento al lavoro (SAL) dei Comuni ed i centri per l'impiego regionali. Il sistema informativo regionale delle politiche del lavoro e della formazione professionale rappresenta uno strumento di erogazione e di accesso ai servizi previsti dalla presente legge, costituisce la base informativa per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore e persegue finalità statistiche e di monitoraggio delle politiche del lavoro. La Regione, in stretto coordinamento con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), definisce e governa le componenti del sistema informativo regionale e ne garantisce la funzionalità, avvalendosi dell'Agenzia regionale ARPAL Umbria che provvede alla gestione operativa per le parti di competenza.

L'art. 9 elenca i compiti del sistema regionale di analisi del mercato del lavoro e di monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro che, in collegamento con il Servizio della statistica regionale e attraverso il sistema informativo di cui all'art. 8 fornisce un supporto alla programmazione regionale. Il sistema può effettuare indagini su tematiche specifiche e può condurre ricerche ed elaborazioni statistiche in ordine anche ad ulteriori e specifiche tematiche non contemplate dalla sua attività istituzionale.

L'art. 10 enuncia i principi della disciplina dell'accreditamento dei servizi per il lavoro nei quali la Regione svolge la funzione di coordinamento e di regia della rete integrata tra sistema pubblico e privato su un modello di collaborazione e cooperazione tra i servizi. La Regione, infatti, eroga i servizi e le politiche direttamente tramite l'Agenzia regionale del lavoro e i relativi uffici locali denominati Centri per l'impiego e/o mediante il coinvolgimento dei soggetti accreditati ai sensi del presente articolo che, attraverso le funzioni previste dall'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150 concorrono all'attuazione delle politiche del lavoro ed all'erogazione dei servizi stessi con funzione integrativa e non sostitutiva. La Giunta regionale istituisce l'elenco dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro e stabilisce altresì, con proprio atto, i requisiti per l'inserimento nello stesso.

Art. 11 enuncia i principi per la disciplina dell'accreditamento degli organismi formativi a cui provvede la Regione nell'ambito delle linee guida definite in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 150/2015, al fine di garantire standard elevati di qualità del sistema dell'offerta formativa regionale.

Il capo II agli articoli 3 - 11 non comporta oneri a carico del bilancio regionale; la programmazione delle politiche del lavoro avviene su fondi comunitari di programmi operativi regionali (POR FSE) o nazionali (PON IOG, PON SPAO, PON Inclusione, etc.) o mediante l'utilizzo di risorse trasferite dallo stato a destinazione vincolata. Lo sviluppo del sistema informativo regionale dei servizi e delle politiche del lavoro avviene mediante l'utilizzo delle risorse comunitarie a ciò finalizzate.

Capo III

L'art. 12 istituisce l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro denominata ARPAL Umbria quale organismo della Regione avente autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale.

L'art. 13 individua le funzioni dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro.

L'art. 14 disciplina l'articolazione organizzativa dell'Agenzia prevedendo una struttura centrale di livello regionale articolata in dipartimenti e uffici territoriali la cui articolazione è stabilita dalla Giunta regionale con proprio atto.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 15 prevede che la Giunta regionale costituisca con proprio atto i Centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150. Elenca le funzioni dei centri per l'impiego regionali, uffici locali dell'Agenzia umbra per le politiche attive del lavoro, che svolgono le funzioni amministrative del collocamento e le prestazioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, oltreché i servizi per il collocamento mirato dei disabili di cui alla L 68/1999 e per l'avviamento a selezione nei casi previsti dall'art. 16 della L 56/1987.

Art. 16 individua gli organi dell'Agenzia che sono il direttore e il coordinatore.

Art. 17 Individua nel Direttore regionale competente in materia di lavoro e formazione il soggetto competente ad esercitare, nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale, i poteri di direzione e controllo dell'ARAL Umbria stessa. Il Direttore regionale assume anche il ruolo di direttore dell'ARPAL Umbria.

Art. 18 disciplina la nomina del coordinatore dell'Agenzia, individuato dalla Giunta regionale tra i dirigenti regionali della dotazione organica dei dirigenti nominato ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 comma 8 del Regolamento di Organizzazione della Struttura Organizzativa e della dirigenza della Presidenza e della Giunta regionale adottato con D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 108 e s.m. e i.. La Giunta regionale, avuto riguardo al maggior onere in termini di complessità, rilevanza, strategicità delle funzioni e delle responsabilità assunte, può determinare e corrispondere al coordinatore, nel rispetto della contrattazione collettiva, una maggiorazione della retribuzione di risultato sulla base del vigente sistema di valutazione e correlata al livello di raggiungimento degli obiettivi specifici attribuiti in base alla presente legge e rapportata al periodo di incarico. Il coordinatore è responsabile della realizzazione degli obiettivi dell'agenzia in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale e nel rispetto delle direttive impartite dal direttore.

Art. 19 elenca i compiti e le funzioni del coordinatore il quale esercita i poteri di gestione e controllo dell'Agenzia nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale e dalle direttive del direttore.

Art. 20 disciplina il regolamento per l'organizzazione dell'Agenzia adottato dal coordinatore entro novanta giorni dalla sua nomina che viene trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione.

Art. 21 dispone in merito al personale dell'Agenzia assegnato dalla Giunta regionale su proposta del direttore. E' assegnato ad ARPAL Umbria:

- il Personale dipendente delle Province di Perugia e Terni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito delle vigenti convenzioni di cui alla deliberazione della giunta regionale del 28.12.2016 n. 1641, è addetto allo svolgimento delle attività delle politiche attive del lavoro e dei centri per l'impiego sulla base delle funzioni di cui all'articolo 13
- il personale regionale dipendente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è addetto alle attività in materia di politiche attive del lavoro e della formazione professionale, sulla base delle funzioni di cui all'articolo 13.
- ulteriore personale regionale, in conformità con le normative vigenti

Art. 22 disciplina le funzioni di controllo esercitate dalla Giunta regionale sull'attività dell'Agenzia.

Il capo III agli articoli 12 - 22 non comporta oneri a carico del bilancio regionale

Capo IV

Art. 23 tratta dell'assegno di ricollocazione, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150, quale strumento ordinario di politica attiva con il quale il lavoratore può richiedere un servizio di accompagnamento al lavoro. La Regione stabilisce una dotazione minima di riferimento delle risorse regionali al fine di sostenere gli interventi formativi e di apprendimento, di orientamento specialistico e di accompagnamento che si rendano necessari per sostenere l'occupabilità del soggetto coinvolto nel percorso di reimpiego attraverso l'assegno di ricollocazione.

Art. 24 individua i principi e l'architettura del sistema regionale dell'apprendimento permanente che opera in modo integrato con le istituzioni scolastiche, i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, l'Università e le istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM).

Art. 25 attribuisce alla Regione, nell'ambito della programmazione del sistema regionale integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la promozione del sistema regionale di orientamento permanente che opera secondo una logica di rete basata sulla centralità della persona.

Art. 26 detta disposizioni sul sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi volto al riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali ed all'attuazione delle politiche regionali per l'apprendimento. La Regione, in quanto ente pubblico titolare della regolamentazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito del proprio ambito istituzionale, istituisce e norma con atti di Giunta il relativo sistema regionale integrato di attuazione, agendo in coerenza con i contenuti della presente legge.

Art. 27 individua le caratteristiche minime delle misure di apprendimento a supporto delle politiche attive del lavoro, definite dalla Giunta anche nell'ambito dell'inclusione sociale, nonché le relative condizioni e modalità di accesso.

Art. 28 riguarda la promozione e la regolazione del tirocinio quale strumento atto a favorire l'orientamento delle scelte professionali, la formazione e l'acquisizione di competenze professionali utili all'inserimento ed al reinserimento lavorativo.

Art. 29 riguarda il contratto di apprendistato, promosso dalla Regione nelle tipologie previste dal D.Lgs. 81/2015, quale modalità d'accesso all'occupazione per i giovani e quale strumento per la lotta alla disoccupazione giovanile.

Art. 30 detta disposizioni riguardo ad ulteriori misure di inserimento lavorativo che la Regione promuove attraverso specifici programmi a favore di particolari categorie di soggetti che incontrano maggiori difficoltà nell'accesso al mercato del lavoro, favorendo un accompagnamento individualizzato all'inserimento lavorativo e prevedendo la combinazione di diversi strumenti e misure di politica attiva.

Art. 31 definisce il sistema regionale di inclusione attiva e le misure di sostegno specifico per particolari categorie svantaggiate attribuendo alla Giunta regionale la promozione del sistema di inclusione attiva, in attuazione delle specifiche linee guida approvate dalla Conferenza Stato regioni e nell'ambito del piano nazionale di contrasto alla povertà. La Giunta regionale disciplina l'applicazione delle misure a favore di specifiche categorie di soggetti svantaggiati. Tutte le misure previste sono inserite nel patto di servizio personalizzato ed hanno tempi definiti e sono vincolate al principio di condizionalità.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 32 individua nella parità di genere e nella conciliazione dei tempi di lavoro e la cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti una delle finalità delle politiche regionali del lavoro.

Il capo IV agli articoli 23 - 32 non comporta oneri a carico del bilancio regionale; il finanziamento degli strumenti e sistemi di politica del lavoro avviene su fondi comunitari di programmi operativi regionali (POR FSE) o nazionali (PON IOG, PON SPAO, PON Inclusione, etc.) o mediante l'utilizzo di risorse trasferite dallo stato a destinazione vincolata.

Capo V

Art. 33 detta disposizioni per la promozione del passaggio generazionale sul lavoro e individua le modalità e le forme di sostegno ed incentivazione finanziaria a tal fine.

Art. 34 disciplina gli interventi di politica attiva per lo sviluppo ed il sostegno alle aree di crisi che la Regione stabilisce anche in collaborazione con i Ministeri competenti.

Art. 35 prevede misure di contrasto in relazione alle imprese che delocalizzano la propria produzione da un sito presente nel territorio della Regione Umbria a uno Stato non appartenente all'Unione Europea.

Il capo V agli articoli 33 - 35 non comporta oneri a carico del bilancio regionale; il finanziamento degli strumenti avviene su fondi comunitari di programmi operativi regionali (POR FSE) o nazionali (PON IOG, PON SPAO, PON Inclusione, etc.) anche appositamente dedicati alle aree di crisi o mediante l'utilizzo di risorse trasferite dallo stato a destinazione vincolata.

Capo VI

Art. 36 attribuisce alla Regione la promozione dell'autoimpiego e del lavoro autonomo nell'ambito della programmazione regionale e comunitaria quale strumento di politica attiva per l'accesso al mercato del lavoro ed il reimpiego.

Art. 37 riguarda la promozione di nuove attività d'impresa che la Regione sostiene attraverso gli interventi della programmazione regionale e comunitaria, anche nell'ambito dell'attivazione di misure finalizzate a supportare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

Art. 38 disciplina le modalità di attuazione degli interventi di finanziamento e di sostegno all'avvio di attività di autoimpiego e di lavoro autonomo oltre che di creazione d'impresa, concesse nel rispetto della normativa europea in materia di concorrenza e di disciplina sugli aiuti di Stato.

Il capo VI agli articoli 36 - 38 non comporta oneri a carico del bilancio regionale; il finanziamento degli strumenti avviene su fondi comunitari di programmi operativi regionali (POR FSE) o nazionali (PON IOG, PON SPAO, PON Inclusione, etc.); la possibilità di ricorso agli incentivi fiscali riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive viene stabilita dalle leggi finanziarie regionali.

Capo VII

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 39 detta disposizioni in merito alla sicurezza sul lavoro in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. che la Regione promuove e realizza, esercitando funzioni di indirizzo e coordinamento, attraverso un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità lavorativa. La Regione, con apposito atto, individua forme di premialità nell'ambito delle attività svolte sulla base di concessioni, bandi od avvisi di competenza regionale rivolte ad aziende che abbiano realizzato investimenti verificati od abbiano stipulato intese aziendali per incrementare la sicurezza sul lavoro.

Art. 40 attribuisce alla Regione la promozione della regolarità delle condizioni di lavoro quale principale obiettivo delle proprie politiche in materia di sicurezza, tutela e qualità del lavoro, oltretutto la promozione della responsabilità sociale delle imprese, quale strumento per migliorare la qualità del lavoro.

Il capo VII agli articoli 39 – 40 non comporta oneri a carico del bilancio regionale

Capo VIII

Art. 41 disciplina, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, istituito dall'articolo 24 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18 e alimentato con gli importi derivanti da quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3 della Legge 68/1999 e s.m.i. Individua inoltre le possibili destinazioni.

Art. 42 individua i beneficiari delle agevolazioni e dei contributi finanziati con il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

Art. 43 definisce gli interventi non ammissibili a finanziamento a carico del Fondo regionale.

Art. 44 detta disposizioni in merito al Programma annuale di intervento, definito dalla Giunta regionale previo confronto con le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori e sentito l'Osservatorio Regionale delle persone con disabilità di cui alla L.R. n. 11/2015, finanziato mediante l'utilizzazione delle risorse del Fondo regionale. Le funzioni amministrative inerenti l'attuazione del Programma annuale competono alla Agenzia ARPAL Umbria.

Il capo VIII agli articoli 41 - 44 non comporta oneri a carico del bilancio regionale; il finanziamento degli strumenti e sistemi di politica del lavoro avviene su fondo regionale appositamente istituito dalla L.R. 18/2000 che viene alimentato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 c. 3 della L. 68/99 ossia dalle sanzioni conseguenti il mancato rispetto della normativa statale da parte delle aziende obbligate.

Capo IX

Art. 45 è prevista la clausola valutativa di competenza dell'Assemblea legislativa.

Art. 46 detta le disposizioni finanziarie, già oggetto della relazione finanziaria

Art. 47 detta le norme transitorie in base alle quali nelle more dell'approvazione in Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle linee

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

guida di cui all'art. 3 c.4 del d.lgs 150/2015, l'accREDITAMENTO regionale degli organismi formativi di cui all'art. 11 della presente legge segue i principi guida definiti in Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 12.03.2008.

Art. 48 detta le abrogazioni di leggi e regolamenti regionali vigenti.

Disegno di legge: “Sistema integrato per il mercato del lavoro, l’apprendimento permanente e la promozione dell’occupazione. Istituzione dell’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro”.

CAPO I PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1 *(Principi generali)*

1. La presente legge, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento dell’Unione Europea e statale, in attuazione degli articoli 14 e 15 della legge regionale 16 aprile 2005, n 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e della normativa nazionale, disciplina la programmazione e l’attuazione integrata delle politiche della Regione in materia di lavoro ed apprendimento permanente.

2. La Regione riconosce e tutela il diritto al lavoro stabile e dignitoso come diritto della persona e promuove le condizioni per renderlo effettivo attraverso un efficace sistema di servizi per il lavoro, di politiche attive e di risorse a sostegno dell’occupazione.

3. La Regione promuove e sostiene, quale parte dei diritti individuali, l’apprendimento permanente, inteso come qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.

Art. 2 *(Ambito di intervento e finalità)*

1. Le politiche regionali in materia di lavoro e di apprendimento permanente sono coordinate con le politiche per lo sviluppo economico, l’istruzione ed il diritto allo studio, la ricerca e le politiche sociali, attraverso

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

l'esercizio della programmazione unitaria nell'ambito del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEF), attuato nel rispetto ed in applicazione del dialogo sociale.

2. Le politiche regionali in materia di lavoro e di apprendimento permanente sono rivolte:

a) alla promozione dell'eguaglianza degli individui che devono avere identiche opportunità, che tengono conto delle proprie potenzialità ed aspirazioni;

b) allo sviluppo delle capacità individuali e della possibilità di effettuare ed esercitare le proprie scelte lungo il corso della vita, agendo sulla qualità informativa, l'orientamento e la partecipazione;

c) all'affermazione della piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica;

d) al contrasto ad ogni forma di discriminazione basata su condizioni fisiche, etniche e di nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, caratteristiche personali, economiche e sociali;

e) alla promozione dello sviluppo economico, sociale, della qualità dell'occupazione, della cultura e della ricerca scientifica.

3. Le politiche regionali in materia di lavoro ed apprendimento, come disciplinate dal DEF, si coordinano con le politiche sociali, per lo sviluppo economico, l'istruzione, il diritto allo studio e la ricerca e sono finalizzate a:

a) promuovere l'occupazione, l'attivazione al lavoro e l'occupabilità e potenziare il sistema di incontro fra domanda e offerta di lavoro;

b) promuovere e sostenere il sistema regionale integrato dell'offerta di formazione ed apprendimento, per favorire l'accesso flessibile e personalizzato alle opportunità di sviluppo, sulla base dei bisogni individuali e per valorizzare le competenze maturate lungo il corso della vita;

c) assicurare i livelli essenziali delle

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

prestazioni dei servizi per il lavoro a tutti i cittadini, garantendo standard minimi e condivisi delle prestazioni ed un adeguato grado di copertura territoriale dei servizi per il lavoro, ai quali accedere gratuitamente;

d) assicurare i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi rivolti al riconoscimento ed alla certificazione delle competenze, anche ai fini dell'accesso a ulteriori opportunità di apprendimento, modulando l'accesso individuale secondo un approccio prioritario e differenziato sulla base della rilevanza e della specificità dei bisogni e delle caratteristiche degli utenti;

e) realizzare un sistema integrato dei servizi per il lavoro costituito dai soggetti pubblici e privati accreditati ed autorizzati e assicurare agli utenti la facoltà di scelta per l'accesso alle relative prestazioni;

f) promuovere la sussidiarietà attraverso il riconoscimento del ruolo ricoperto da tutte le parti sociali e la valorizzazione del sistema della bilateralità;

g) garantire la presa in carico dei lavoratori e dei disoccupati e prevedere misure specifiche per il loro inserimento lavorativo attraverso l'utilizzo del patto di servizio personalizzato;

h) affiancare gli strumenti nazionali di sostegno al reddito con politiche attive che favoriscano l'effettiva ricollocazione dei lavoratori tramite percorsi personalizzati utili all'acquisizione di nuove competenze;

i) garantire la condizionalità, ossia l'obbligo dei soggetti beneficiari di strumenti di sostegno al reddito alla partecipazione attiva alla ricerca del lavoro ed individuare meccanismi che ne prevedano l'effettiva applicazione;

j) promuovere e sostenere l'autoimpiego e l'avvio di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo come misure ordinarie e disponibili di attivazione al lavoro e di reimpiego per i disoccupati, anche in integrazione con le misure rivolte all'innovazione del sistema economico-produttivo;

k) promuovere e favorire l'accesso

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

individuale, lungo il corso della vita attiva, alle opportunità di apprendimento, sulla base dei bisogni, delle condizioni e delle risorse personali, in coerenza con il mercato del lavoro e le politiche di sviluppo regionali;

l) prevedere azioni idonee a garantire l'inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità, dei soggetti a rischio di esclusione sociale e dei lavoratori immigrati;

m) creare nel territorio integrazione e coordinamento tra i servizi e le politiche attive del lavoro, dell'apprendimento e le misure rivolte all'inclusione sociale attraverso forme stabili di rete, secondo approcci multidisciplinari;

n) assicurare alle imprese servizi finalizzati a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ad accedere agli incentivi e alle misure di politica attiva e ad anticipare e gestire le situazioni di crisi, anche attraverso misure specifiche di politica attiva destinate ai contesti di crisi;

o) individuare, a livello nazionale e internazionale, le imprese attrattive dal punto di vista delle domanda di lavoro e sostenerne l'insediamento, anche attraverso misure di agevolazione rispetto al capitale umano ed al welfare promozionale ed aziendale;

p) sostenere il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quale forma comune di rapporto di lavoro e favorire i processi di stabilizzazione dei rapporti di lavoro;

q) promuovere la parità di genere nell'accesso all'apprendimento, al lavoro e nei percorsi di carriera, nonché la parità salariale e l'incremento del numero delle donne nei livelli e nei settori ove sono sottorappresentate, e garantire politiche di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura;

r) realizzare programmi mirati alla lotta al lavoro nero, al contrasto del lavoro precario e al miglioramento della condizione di vita dei lavoratori e delle donne vittime di violenza;

s) promuovere opportune forme di raccordo con i competenti organismi di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

vigilanza al fine di evitare usi distorti degli strumenti di politica attiva e verificare gli adempimenti dovuti;

t) promuovere il diritto alla sicurezza sul lavoro e sostenere la responsabilità sociale delle imprese;

u) prevedere la massima semplificazione amministrativa e la completa digitalizzazione dei processi, in applicazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

v) supportare lo sviluppo del sistema dell'offerta di apprendimento, nella direzione della sua maggiore coerenza e qualità, in rapporto ai riferimenti europei ed all'evoluzione del quadro nazionale;

w) rafforzare il sistema di monitoraggio e valutazione degli effetti delle politiche attive, dei servizi del lavoro e delle misure rivolte all'apprendimento permanente.

CAPO II
PROMOZIONE DELL'ATTIVAZIONE AL
LAVORO E RETE REGIONALE PER LE
POLITICHE DEL LAVORO

Art. 3

(Promozione dell'attivazione al lavoro)

1. La Regione esercita il ruolo di indirizzo, programmazione e pianificazione in materia di politiche per il lavoro, ai sensi della normativa vigente e sulla base delle indicazioni costituzionali e governa il sistema regionale dei servizi per il lavoro.

2. La Regione attua i principi ed adotta gli strumenti della riforma del mercato del lavoro di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) e dei successivi decreti attuativi, con particolare riferimento alle misure di politica attiva, adottando i provvedimenti necessari per consentire la piena attuazione

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sul territorio regionale degli strumenti di attivazione al lavoro.

3. La Regione promuove altresì il principio dell'attivazione al lavoro del disoccupato sulla base della profilazione del grado di occupabilità.

Art. 4***(Competenze della Regione e livelli essenziali delle prestazioni)***

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e di pianificazione in materia di politiche del lavoro e della formazione, ai sensi della normativa vigente, e governa il sistema regionale dei servizi per il lavoro e per la formazione, attuando gli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone, con particolare riferimento a quelle con disabilità. In particolare la Regione:

a) definisce la strategia regionale per l'occupazione in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

b) costituisce propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego, garantendone una diffusa ed equilibrata presenza sul territorio;

c) adotta criteri generali e modelli di intervento per favorire l'omogeneità dei servizi;

d) individua le tecnologie digitali e le infrastrutture regionali dedicate quali strumenti essenziali per garantire l'accesso ai servizi ed alle politiche per il lavoro;

e) svolge le funzioni di monitoraggio e di valutazione dei risultati e degli effetti delle politiche del lavoro e delle prestazioni erogate nella Regione;

f) definisce, sulla base della normativa vigente, il regime di accreditamento dei soggetti che operano nel territorio regionale;

g) assicura la presenza e la funzionalità di un nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), con tecniche di interoperabilità e scambio di dati, secondo un'ottica di massima integrazione anche con gli altri sistemi informativi regionali e nazionali;

h) esercita le funzioni di indirizzo e controllo sull'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 13.

2. La Regione garantisce nel proprio territorio i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro di cui al d.lgs. 150/2015 a favore dei lavoratori e delle imprese come definiti ai sensi della normativa vigente assicurando:

a) lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di lavoro che assicurano la presenza e funzionalità dei centri per l'impiego di cui al comma 1, lettera b) e la disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro;

b) adeguati percorsi per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro;

c) misure di attivazione al lavoro dei beneficiari di ammortizzatori sociali attraverso meccanismi che incentivino la ricerca attiva di una nuova occupazione nel rispetto del principio di condizionalità;

d) l'adempimento dei compiti connessi ai servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

e) l'avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);

f) la presa in carico delle diverse categorie di utenti e la previsione, dei margini di adeguamento dei tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti di cui all'articolo 2, comma 2 del d.lgs. 150/2015

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

g) l'erogazione dei servizi del lavoro quali la profilazione degli utenti e la stipula del patto di servizio personalizzato;

h) i servizi di assistenza alla ricollocazione anche attraverso l'erogazione dell'assegno individuale, di cui all'articolo 23 del d.lgs. 150/2015, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i servizi competenti.

3. La Regione, al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, stipula con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apposita convenzione ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

4. La Regione, sulla base della normativa statale vigente, inoltre:

a) svolge attività di mediazione nei conflitti di lavoro collettivi e assume la qualità di soggetto istituzionale di mediazione attiva per la sigla di accordi e protocolli;

b) effettua l'esame congiunto, previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e quello previsto nelle procedure di licenziamento collettivo su base regionale.

Art. 5

(Rete regionale dei servizi per le politiche del lavoro)

1. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, promuove, nel rispetto della normativa statale, la rete regionale dei servizi per il lavoro costituita dai seguenti soggetti, individuati in relazione alle funzioni ad essi

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

attribuiti dalla normativa vigente:

a) l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro di seguito denominata ARPAL Umbria;

b) l'Inps regionale;

c) l'Inail regionale;

d) l'Ispettorato territoriale del lavoro;

e) le agenzie per il lavoro e gli altri organismi accreditati per il lavoro ai sensi della normativa nazionale vigente e dell'articolo 10 della presente legge;

f) i fondi interprofessionali per la formazione continua;

g) le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e regionale e gli organismi di loro emanazione, inclusi gli enti bilaterali e i patronati;

h) l'Agenzia regionale per il diritto allo studio Universitario (ADISU) e Sviluppumbria Spa;

i) le università;

j) camere di commercio;

k) i comuni.

l) gli organismi formativi accreditati ai sensi dell'articolo 11.

2. La rete garantisce l'effettività del diritto al lavoro e alla formazione attraverso interventi destinati a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro e ad assicurare, attraverso l'attività posta in essere dai servizi competenti, ai datori di lavoro, il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze e ai lavoratori il sostegno all'inserimento e al reinserimento lavorativo.

3. La rete regionale dei servizi per il lavoro si coordina per il tramite dell'ARPAL Umbria, con le reti per l'apprendimento permanente di cui all'articolo 6.

Art. 6

(Reti territoriali per l'apprendimento permanente)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Le reti territoriali per l'apprendimento permanente sono forme associative stabili a natura volontaria, dotate di specifici requisiti di qualità, integrazione e specializzazione.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, individua gli organismi di formazione e gli altri soggetti che operano nell'ambito dell'istruzione, della formazione, del lavoro e dell'inclusione sociale che costituiscono le reti di cui al comma 1 e ne stabilisce le modalità di funzionamento.

3. Le reti di cui al comma 1 costituiscono uno specifico strumento attuativo della programmazione regionale ed operano in maniera integrata con le politiche in materia di istruzione, formazione, lavoro, welfare ed inclusione sociale finalizzato alla crescita di qualità e di capacità di azione del sistema regionale dell'offerta di apprendimento, collegata organicamente alle strategie per la crescita economica.

4. Le reti territoriali per l'apprendimento permanente operano in modo integrato con la rete regionale dei servizi per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 5.

Art. 7*(Programmazione degli interventi in materia di servizi per il lavoro e politiche attive)*

1. La Giunta regionale definisce la programmazione delle attività di cui alla presente legge nell'ambito delle strategie e dei tempi di realizzazione degli interventi in materie di servizi per il lavoro e di politiche attive, delineate nel DEFR e negli atti di programmazione europea, e in coerenza con gli indirizzi generali in materia di politiche attive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 150/2015, previo confronto con le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori e tenuto conto dei dati e delle elaborazioni prodotti dal sistema regionale di analisi e monitoraggio del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali.

2. La programmazione di cui al comma 1 stabilisce gli obiettivi annuali dell'azione regionale con particolare riguardo agli

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

interventi di politica attiva del lavoro, incluse le politiche formative, di apprendimento permanente e di orientamento, agli strumenti, ai destinatari, agli indicatori, alle modalità di valutazione dei risultati e il loro confronto con le parti sociali, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e della necessità di integrazione, con le altre politiche regionali.

Art. 8

(Sistema informativo regionale dei servizi e delle politiche del lavoro)

1. La Regione promuove la digitalizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e favorisce l'accesso diretto degli utenti a tali servizi.

2. Nell'ambito della rete regionale di cui all'articolo 5 ed attraverso il sistema informativo regionale di cui al presente articolo, la Regione promuove il coordinamento e l'integrazione tra i sistemi informatici contenenti i dati in materia di servizi sociali detenuti dalle ASL e dai comuni, e il sistema dei servizi di accompagnamento al lavoro (SAL) ed i centri per l'impiego regionali.

3. La Regione, nelle more dell'implementazione del sistema informativo unico, anche attraverso la valorizzazione e il riutilizzo delle componenti informatizzate esistenti, realizza, per le parti di competenza, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 150/2015, il nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e della formazione professionale.

4. Il sistema informativo regionale delle politiche del lavoro e della formazione professionale rappresenta uno strumento di erogazione e di accesso ai servizi previsti dalla presente legge, costituisce la base informativa per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore e persegue finalità statistiche e di monitoraggio delle politiche del lavoro.

5. Il sistema informativo regionale è realizzato con tecniche di interoperabilità e in un'ottica di scambio di dati e di integrazione con altri sistemi informativi regionali e statali

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e comunitari al fine di costituire un patrimonio informativo comune in materia di lavoro, di istruzione e sociale.

6. La Regione, in coordinamento con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) garantisce la funzionalità del sistema informativo regionale avvalendosi dell'ARPAL Umbria che provvede alla gestione operativa dello stesso per le parti di propria competenza.

7. La Regione promuove l'utilizzo del sistema pubblico di identità digitale (SPID) quale modalità d'accesso ai servizi digitali per il lavoro.

Art. 9

(Sistema regionale di analisi, monitoraggio e valutazione)

1. La Regione implementa un sistema regionale di analisi del mercato del lavoro e di monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro che, in collegamento con la struttura regionale in materia di statistica, e avvalendosi di ARPAL Umbria e del sistema informativo di cui all'articolo 8, ha lo scopo di fornire un supporto alla programmazione regionale per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) disporre di analisi ed elaborazione dei dati di tipo strutturale e congiunturale, delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro;

b) fornire la base statistica per le attività di programmazione regionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 7 e per la pianificazione operativa degli interventi e delle misure di politica attiva proprie dell'ARPAL Umbria;

c) monitorare l'attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge;

d) acquisire le informazioni sui fabbisogni professionali e formativi delle imprese, anche mediante il coinvolgimento delle parti sociali, per la promozione delle politiche attive e dell'offerta di apprendimento anche ai fini dell'aggiornamento dei repertori

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

regionali degli standard professionali, di percorso formativo e di certificazione;

e) rilevare i dati utili alla verifica del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi e delle politiche attive del lavoro regionali;

f) elaborare le analisi ed i rapporti sulla valutazione e l'impatto degli incentivi, delle misure, delle politiche attive del lavoro e dell'apprendimento;

g) effettuare il monitoraggio dei servizi erogati dalle reti di cui agli articoli 5 e 6 anche al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati ed il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;

h) raccordarsi con i sistemi nazionali di analisi del mercato del lavoro, e di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi per il lavoro.

2. I soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi degli articoli 10 e 11 nonché i soggetti appartenenti alle reti di cui agli articoli 5 e 6 mettono a disposizione del sistema regionale le informazioni necessarie per l'esercizio delle funzioni di monitoraggio regionale del mercato del lavoro, incluse quelle utili alla misurazione dei livelli di efficacia e di efficienza dei servizi erogati.

Art. 10

(Accreditamento dei servizi per il lavoro)

1. La Regione eroga i servizi per il lavoro direttamente, attraverso l'ARPAL Umbria ed i propri centri per l'impiego di cui all'articolo 15 e/o mediante il coinvolgimento dei soggetti accreditati ai sensi del presente articolo o dell'articolo 12, comma 2 del d.lgs. 150/2015, i quali concorrono, come stabilito dall'articolo 18 comma 2 del medesimo decreto, all'attuazione delle politiche del lavoro ed all'erogazione dei servizi.

2. La Giunta regionale definisce il proprio regime di accreditamento dei servizi per il lavoro, previo confronto con le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 del d.lgs.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

276/2003, secondo i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 12, comma 1 del d.lgs. 150/2015, e sulla base dei seguenti principi:

a) rendere trasparente ed efficiente il mercato del lavoro;

b) promuovere la rete dei soggetti che intervengono sul mercato del lavoro;

c) sostenere le iniziative volte a incrementare l'occupazione;

d) garantire la presenza di un sistema integrato di servizi per il lavoro;

e) favorire l'accesso alle misure di attivazione al lavoro;

f) favorire i processi di crescita della professionalità dei cittadini, la qualità del lavoro, nonché lo sviluppo del sistema imprenditoriale;

g) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, limitativi dell'uguaglianza dei cittadini, anche favorendo le pari opportunità tra uomini e donne, nell'inserimento nel mondo del lavoro.

h) garantire i livelli essenziali delle prestazioni previsti dal d.lgs. 150/2015 nel rispetto degli standard di servizi previsti a livello statale e regionale.

3. La Giunta regionale istituisce l'elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro e stabilisce altresì, con proprio atto, i requisiti per l'inserimento nello stesso. La struttura competente in materia di accreditamento detiene l'elenco, effettua l'inserimento dei soggetti nell'elenco, verifica il possesso dei requisiti e l'adeguatezza dei servizi svolti dai soggetti accreditati.

4. I soggetti accreditati integrano le funzioni regionali e del sistema dei servizi pubblici per l'impiego, anche al fine di sviluppare ed ampliare, sul territorio, il sistema dei servizi e fornire interventi specialistici per determinate categorie di utenti.

5. La Regione per l'esercizio delle attività

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di propria competenza, con proprio atto definisce le modalità di affidamento mediante procedure di evidenza pubblica dei servizi oggetto di accreditamento, secondo il principio che i servizi affidati e remunerati dalla Regione siano erogati senza oneri per le persone e le imprese che ne beneficiano.

6. Nell'ambito degli affidamenti di cui al comma 5, la Regione mette a disposizione dei soggetti accreditati, che sono tenuti ad utilizzarlo, il Sistema Informativo Lavoro.

Art. 11

(Accreditamento degli organismi formativi)

1. La Regione provvede all'accREDITamento degli organismi formativi, nel rispetto delle linee guida elaborate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del d.lgs. 150/2015, al fine di garantire standard elevati di qualità del sistema dell'offerta formativa regionale.

2. I criteri per l'accREDITamento vengono definiti con proprio atto dalla Giunta regionale, previo confronto con le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, tenendo conto dell'accesso al finanziamento pubblico, delle diverse tipologie di attività formativa, differenziandosi per capacità gestionali, logistiche, economiche, professionali e relazionali richieste, tali da garantire un sistema orientato ai risultati e alle performance.

CAPO III**AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO E CENTRI PER
L'IMPIEGO****Art. 12**

(Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro)

1. La Regione, con la presente legge,

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

istituisce l'Agenda regionale per le politiche attive del lavoro, di seguito ARPAL Umbria.

2. L'ARPAL Umbria è un organismo regionale avente autonomia amministrativa, organizzativa e gestionale.

Art. 13*(Funzioni dell'ARPAL Umbria)*

1. L'Arpal Umbria, in coerenza con la normativa statale e regionale e con gli atti della programmazione regionale, nel rispetto degli obiettivi assegnati dalla Giunta regionale, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard di servizio stabiliti dalla normativa statale e regionale, svolge le seguenti funzioni:

a) gestione dei Centri per l'impiego, dei servizi per il lavoro, delle politiche attive e dei servizi per il lavoro e dei procedimenti relativi allo stato di disoccupazione, ai sensi del d.lgs. 150/2015;

b) gestione dei servizi per il collocamento dei disabili di cui alla l. 68/1999;

c) avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della l. 56/1987;

d) pianificazione operativa ed erogazione delle misure di rafforzamento e di sviluppo della rete dei servizi del sistema regionale per il lavoro, delle misure di politica attiva, delle politiche formative, di apprendimento permanente e di orientamento al lavoro e alla transizione, definite ai sensi della programmazione regionale e degli interventi promossi ai sensi della programmazione statale per il lavoro;

e) coordinamento della rete dei servizi per il lavoro e delle reti per l'apprendimento alla stessa connesse;

f) individuazione di misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della regione con le modalità di cui agli articoli 21 e 22 del d.lgs. 150/2015;

g) offerta ed organizzazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro di competenza, a tutti i residenti o soggetti

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

stabilmente presenti sul territorio regionale;

h) promozione e gestione delle attività connesse alle politiche attive del lavoro di competenza, previste dalla normativa europea, statale e regionale e ad essa attribuite dalla programmazione regionale, in coerenza con le azioni previste per le politiche di genere, per le politiche a favore dei giovani e di altri destinatari individuati dalla medesima programmazione regionale;

i) stipulazione e gestione delle convenzioni con soggetti pubblici e privati nelle materie di cui alla presente legge;

j) gestione delle procedure di competenza della Regione connesse agli ammortizzatori sociali e di licenziamento collettivo;

k) altre attività attribuite dalla Giunta regionale concernenti le politiche attive del lavoro.

2. La Giunta regionale può coinvolgere l'ARPAL Umbria nell'affiancamento alle misure di politica del lavoro relative e connesse ai processi di reindustrializzazione, riconversione e sviluppo di aree del territorio regionale oltre che nella gestione delle crisi aziendali.

3. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di cui ai commi 1 e 2, l'ARPAL Umbria:

a) supporta la Giunta regionale, e le strutture regionali competenti, nell'attività di elaborazione normativa, di programmazione di cui all'articolo 7, di analisi monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 9 nonché nelle ulteriori attività e compiti relativi alle materie di cui alla presente legge;

b) collabora con le strutture regionali competenti per l'integrazione delle politiche del lavoro, dello sviluppo economico e sociale, della formazione e dell'apprendimento;

c) collabora con l'ANPAL, con le altre agenzie regionali, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con altri enti pubblici e con gli organismi privati interessati

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

alle materie di cui alla presente legge.

4. La Giunta regionale, oltre alle funzioni e alle attività di cui ai commi 1 e 2, può attribuire all'ARPAL Umbria ulteriori compiti nell'ambito delle azioni previste dai programmi dei fondi strutturali e dai programmi operativi statali e regionali, nel rispetto della normativa statale ed europea.

5. L'ARPAL Umbria, per lo svolgimento delle proprie attività, si avvale delle strumentazioni e dei sistemi informativi in uso alla Regione e messi a disposizione dalla medesima, curando la gestione operativa del sistema informativo di cui all'articolo 9.

Art. 14***(Articolazione organizzativa dell'ARPAL Umbria)***

1. L'ARPAL Umbria è articolata in una struttura centrale e in dipartimenti e uffici territoriali.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce l'articolazione territoriale ed organizzativa dell'ARPAL Umbria e la sua sede legale. La Giunta regionale, con il medesimo atto, disciplina, per l'espletamento delle funzioni di ARPAL Umbria, le modalità di coordinamento e cooperazione tra l'ARPAL Umbria stessa con le strutture della Giunta regionale.

Art. 15***(Funzioni dei centri per l'impiego regionali)***

1. La Giunta regionale, con proprio atto, costituisce i propri uffici territoriali, denominati centri per l'impiego, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 150/2015 definendone il numero e gli ambiti territoriali, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 3 della l. 56/1987 e della necessità di integrazione degli stessi con le zone sociali.

2. I centri per l'impiego assicurano, nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, l'erogazione dei servizi e

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18, comma 1 del d.lgs. 150/2015. I centri per l'impiego erogano altresì i servizi per il collocamento mirato dei disabili di cui alla l. 68/1999 e per l'avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della l. 56/1987.

3. I centri per l'impiego svolgono le attività di cui all'articolo 18 del d.lgs. 150/2015 e gli ulteriori compiti coerenti con il medesimo articolo 18, in particolare:

a) presa in carico, profilazione per la determinazione del profilo personale di occupabilità, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e orientamento di base;

b) stipula del patto di servizio personalizzato;

c) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche con sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;

d) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, proposte di lavoro o altre misure di politica attiva, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro;

e) orientamento e assistenza all'autoimpiego e all'attività di lavoro autonomo e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa e gestione, anche in forma indiretta, dei relativi incentivi;

f) avviamento alla formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'inserimento lavorativo;

g) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno di ricollocazione;

h) promozione di esperienze lavorative, ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio, dell'apprendistato e di iniziative di mobilità nazionale e transnazionale;

i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

j) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;

k) promozione di prestazioni di pubblica utilità;

l) attivazione di servizi mirati a favore delle fasce deboli;

m) svolgimento del servizio di individuazione e validazione delle competenze;

n) fornitura di servizi alle imprese quali, tra gli altri, la facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'assistenza alla preselezione in ragione dei fabbisogni professionali, l'accesso agli incentivi e la rilevazione e l'analisi dei fabbisogni occupazionali e formativi;

o) individuazione delle imprese attrattive per il mercato del lavoro regionale alle quali fornire servizi individualizzati;

p) promozione dell'autoimpiego e dei servizi di affiancamento alla creazione di nuovo lavoro autonomo;

q) tutti gli altri compiti in materia di servizi per il lavoro e politiche attive a essi affidati dall'ARPAL Umbria.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, previo confronto con le parti sociali, definisce le modalità per la formazione delle graduatorie e le relative procedure di scorrimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59).

5. I servizi e le misure di politica attiva di cui al presente articolo sono erogati sulla base degli standard di servizio definiti dall'ANPAL nazionale e da ulteriori standard di servizio stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto.

Art. 16

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(Organi dell'ARPAL Umbria)

1. Sono organi dell'ARPAL Umbria:
 - a) il Direttore regionale;
 - b) il Coordinatore.

Art. 17*(Direttore regionale)*

1. Il Direttore regionale competente in materia di lavoro e formazione, di seguito denominato Direttore, svolge anche la funzione di direttore dell'ARPAL Umbria.

2. Il Direttore, fermo restando le competenze attribuite dalla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale) e dai regolamenti di organizzazione vigenti, ha la rappresentanza legale di ARPAL Umbria e, nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale, esercita i poteri di direzione e controllo dell'ARAL Umbria stessa

3. Il Direttore, per l'esercizio delle funzioni di Direttore dell'ARPAL Umbria non percepisce compensi aggiuntivi.

Art. 18*(Coordinatore dell'ARPAL Umbria)*

1. Il Coordinatore dell'ARPAL Umbria è individuato tra i dirigenti regionali nominato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, comma 8 del regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza e della Giunta regionale adottato con deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2006, n. 108.

2. La Giunta regionale, avuto riguardo al maggior onere in termini di complessità, rilevanza, strategicità delle funzioni e delle responsabilità assunte, può determinare e corrispondere al coordinatore, nel rispetto della contrattazione collettiva, una maggiorazione della retribuzione di risultato sulla base del vigente sistema di valutazione

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e correlata al livello di raggiungimento degli obiettivi specifici attribuiti in base alla presente legge e rapportata al periodo di incarico.

3. Il Coordinatore è responsabile della realizzazione degli obiettivi dell'ARPAL Umbria in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale e nel rispetto delle direttive impartite dal Direttore.

Art. 19*(Compiti del Coordinatore)*

1. Il Coordinatore esercita i poteri di gestione e coordinamento dell'ARPAL Umbria e, in particolare:

a) adotta il regolamento di organizzazione;

b) elabora il piano annuale di attività, in coerenza con la programmazione regionale;

c) dispone l'utilizzo del personale;

d) ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'ARPAL Umbria, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e di quelle di cui alle lettere a) e b);

e) emana le direttive e verifica il conseguimento dei risultati, l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché la funzionalità delle strutture organizzative;

f) stipula i contratti, le convenzioni nonché tutti gli altri atti obbligatori o necessari per lo svolgimento delle attività e dei compiti dell'ARPAL Umbria;

g) redige la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dall'ARPAL Umbria;

h) trasmette alla Giunta regionale, per la loro approvazione, gli atti e i documenti di cui alle lettere a), b), e h).

Art. 20*(Regolamento per l'organizzazione dell'ARPAL Umbria)*

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Per la propria organizzazione, l'ARPAL Umbria si dota di un regolamento di organizzazione e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.

2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce:

a) gli ambiti territoriali ed organizzativi delle strutture di cui all'articolo 14, comma 1, sulla base dell'atto della Giunta regionale di cui agli articoli 14, comma 2 e 15, comma 1;

b) le attività da espletare a livello regionale e territoriale, al fine di assicurare il rispetto dei principi di efficacia, efficienza e qualità di prestazioni dell'ARPAL Umbria;

c) la dotazione strumentale per garantire lo svolgimento uniforme ed omogeneo sul territorio regionale delle attività delle strutture territoriali, nel rispetto degli standard di servizio definiti a livello regionale e dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Art. 21*(Personale dell'ARPAL Umbria)*

1. L'ARPAL Umbria dispone di personale assegnato dalla Giunta regionale, su proposta del Direttore.

2. E' assegnato ad ARPAL Umbria il personale dipendente delle Province di Perugia e Terni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito delle vigenti convenzioni, è addetto allo svolgimento delle attività delle politiche attive del lavoro e dei centri per l'impiego, sulla base delle funzioni di cui all'articolo 13.

3. La Giunta regionale assegna all'ARPAL Umbria il personale regionale dipendente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è addetto alle attività in materia di politiche attive del lavoro e della formazione professionale, sulla base delle funzioni di cui all'articolo 13.

4. La Giunta regionale può assegnare altresì all'ARPAL Umbria ulteriore personale regionale, in conformità con le normative

vigenti.

Art. 22
(Controllo)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 17 e 19, sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale:

- a) il regolamento di organizzazione;
- b) il piano annuale;
- c) la relazione del coordinatore.

CAPO IV
SISTEMA REGIONALE DELLE POLITICHE
ATTIVE E DELL'APPRENDIMENTO
PERMANENTE

Art. 23
*(Assegno di ricollocazione e remunerazione
del servizio)*

1. La Regione adotta l'assegno individuale di ricollocazione quale strumento ordinario di politica attiva, con il quale il lavoratore può richiedere un servizio di accompagnamento al lavoro. L'importo dell'assegno varia in funzione del profilo personale di occupabilità del lavoratore.

2. L'assegno è rilasciato a favore dei disoccupati percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl), secondo le modalità e i tempi previsti dall'articolo 23 del d.lgs. 150/2015, ed è spendibile presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati a livello regionale o statale nazionale.

3. Il servizio di assistenza, nella ricerca di lavoro, erogato dai centri per l'impiego e dai soggetti accreditati, garantisce al soggetto richiedente che ricerca un'occupazione, un servizio organizzato, tempestivo ed appropriato un'assistenza appropriata, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore.

4. I centri per l'impiego e i soggetti accreditati conferiscono le informazioni

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

relative alle richieste, all'utilizzo e all'esito del servizio secondo le modalità previste dall'articolo 23 del d.lgs. 150/2015.

5. Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione sono definite secondo le modalità previste dagli articoli 3, comma 2, lettera b), e 24 del d.lgs. 150/2015.

6. La Regione, con proprie risorse, può estendere o sviluppare gli interventi di cui al presente articolo anche a favore di altre categorie di lavoratori e di disoccupati e inoccupati.

7. La Regione, con proprie risorse, può provvedere alla remunerazione degli interventi formativi e di apprendimento, di orientamento specialistico che si rendano necessari per sostenere l'occupabilità del disoccupato coinvolto nel percorso di reimpiego attraverso l'assegno di ricollocazione.

8. Per la finalità del sostegno degli interventi di cui al comma 7, la Regione stabilisce una dotazione minima di riferimento delle risorse regionali.

Art. 24***(Sistema regionale dell'apprendimento permanente)***

1. Il sistema regionale dell'apprendimento permanente, nell'ambito delle politiche del lavoro, è costituito dall'insieme integrato dei servizi e delle misure relative a:

a) l'orientamento alle transizioni della vita attiva;

b) il riconoscimento e la certificazione delle competenze maturate in contesti formali, non formali ed informali;

c) l'accesso e la positiva partecipazione ad opportunità strutturate di apprendimento formale e non formale, secondo approcci

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

individualizzati, flessibili ed integrati, funzionali al raggiungimento di risultati occupazionali.

2. La Giunta stabilisce, con propri atti, sulla base degli indirizzi di cui alla presente legge:

a) le modalità di accreditamento degli enti di formazione tenuto conto delle linee guida definite in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 150/2015;

b) gli standard di servizio, le modalità di programmazione e di gestione del sistema regionale di orientamento permanente;

c) gli standard di servizio, le modalità di programmazione e di gestione del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi;

d) le caratteristiche minime delle misure di apprendimento a supporto delle politiche attive del lavoro e delle relative modalità di accesso;

e) le modalità di costituzione, riconoscimento ed esercizio delle reti territoriali per l'apprendimento permanente;

f) le modalità di supporto all'apprendimento nell'ambito dell'apprendistato.

3. Il sistema di cui al comma 1 opera in modo integrato, nel rispetto delle relative autonomie, con:

a) le istituzioni scolastiche, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, l'università e le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM);

b) i servizi sociali territoriali, secondo modalità programmatiche ed attuative stabilite con specifici atti della Giunta regionale.

Art. 25***(Sistema regionale di orientamento permanente)***

1. Nell'ambito della programmazione del

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sistema regionale integrato per l'apprendimento permanente lungo tutto l'arco della vita e nel rispetto dell'Autonomia scolastica, la Regione promuove il sistema regionale di orientamento permanente, definendone le modalità di organizzazione e sostenendo iniziative volte a facilitare l'accesso di tutti i cittadini ai servizi di orientamento nonché a rafforzare le garanzie di qualità dei servizi erogati.

2. Il sistema regionale di orientamento opera secondo una logica di rete basata sulla centralità della persona e rivolta a:

- a) ridurre la dispersione scolastica e l'insuccesso formativo;
- b) favorire la valorizzazione delle attitudini e del potenziale degli individui;
- c) ridurre la distanza e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

3. Alla creazione di un'offerta regionale integrata di servizi di orientamento, in grado di soddisfare diverse tipologie di bisogni nelle diverse fasi della vita, concorrono i servizi regionali per le politiche attive del lavoro e le reti territoriali per l'apprendimento permanente.

Art. 26

(Sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi)

1. La Regione istituisce il sistema regionale integrato di certificazione delle competenze, volto al riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali ed all'attuazione delle politiche regionali per l'apprendimento.

2. Fanno parte del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi:

- a) il repertorio regionale delle qualificazioni e degli standard di processo, costituito dai repertori degli standard professionali, formativi e decertificazione;
- b) il sistema informativo di accesso e gestione, integrato con il sistema informativo

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di cui all'articolo 8.

3. L'individuazione e la validazione delle competenze, sulla base dei requisiti stabiliti dalla Giunta regionale con propri atti, nel rispetto della normativa statale vigente, compete:

a) alla Regione, anche attraverso l'ARPAL Umbria di cui all'articolo 12;

b) agli organismi formativi accreditati, in possesso degli specifici requisiti aggiuntivi definiti per i servizi in oggetto

c) ai servizi per il lavoro accreditati, in possesso degli specifici requisiti aggiuntivi definiti per i servizi in oggetto.

4. La Regione assicura il presidio delle funzioni di:

a) accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze;

b) pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici;

c) realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale.

5. Le qualificazioni regionali afferenti al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92), nonché relative ad una attività o professione oggetto di regolamentazione, hanno valore sul territorio nazionale ed i relativi attestati costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi come disposto dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale).

6. Le qualificazioni di cui al presente articolo sono rilasciate dalla Regione, nel rispetto dei livelli essenziali di prestazione

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

stabiliti dalla normativa statale vigente:

a) in esito ad apprendimento formale, attraverso certificazione delle competenze;

b) in esito ad apprendimenti non formali ed informali, a seguito di individuazione e validazione, seguita da certificazione delle competenze.

7. La certificazione è rilasciata da specifiche commissioni, sulla base del rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo valutativo. La composizione delle commissioni è disciplinata con proprio atto dalla Giunta regionale.

Art. 27

(Misure di apprendimento a supporto delle politiche attive)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le caratteristiche delle misure di apprendimento formali, non formali ed informali finalizzate all'acquisizione di competenze professionali utilizzabili nel mercato del lavoro; tali misure tengono conto dell'età, del livello di istruzione e della condizione sociale e personale dei destinatari e operano anche nell'ambito dell'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati.

2. Le misure e gli interventi di cui al comma 1, integrabili con lo svolgimento del servizio civile al fine di consentire la realizzazione di una migliore prospettiva occupazionale, sono rivolte:

a) all'orientamento;

b) alla formazione, anche in alternanza o accompagnata da tirocinio curricolare;

c) al tirocinio extracurricolare;

d) al supporto alla mobilità professionale, anche transnazionale;

e) al riconoscimento, validazione e certificazione delle competenze.

3. La Giunta regionale istituisce il Catalogo unico regionale dell'offerta di apprendimento (CURA), finalizzato allo

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sviluppo ed alla certificazione di competenze professionali per la specializzazione, riqualificazione, riconversione professionale del lavoratori.

4. Il CURA contiene le iniziative formative, le opportunità di tirocinio extracurricolare accessibili a domanda individuale e gli interventi formativi non finanziati dalla Regione e riconosciuti dalla Regione stessa su richiesta degli organismi formativi. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità di gestione del CURA.

5. Le misure di apprendimento a supporto delle politiche attive del lavoro sono erogate attraverso presa in carico, realizzazione dell'intervento e remunerazione in parte a processo sulla base dell'attività realizzata, ed in parte sulla base del risultato occupazionale dell'intervento. Nel rispetto del principio di condizionalità tra politiche attive e passive, la Regione sostiene e finanzia l'intervento formativo eventualmente definito e concordato nel momento della presa in carico del disoccupato e precisato nel patto di servizio personalizzato.

6. La Giunta regionale con proprio atto definisce il valore economico del titolo per la partecipazione all'intervento formativo di cui al comma 5 e la quota della remunerazione, per il soggetto accreditato che realizza l'intervento, con le rispettive quote a processo e a risultato, tenuto conto delle difficoltà occupazionali dei destinatari dell'intervento e dei relativi standard di costo nazionali o regionali.

Art. 28*(Promozione e regolazione del tirocinio)*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale, promuove il tirocinio quale strumento atto a favorire l'orientamento delle scelte professionali, la formazione e l'acquisizione di competenze professionali utili all'inserimento ed al reinserimento lavorativo.

2. Per tirocinio si intende qualsiasi esperienza di formazione in contesto

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

lavorativo svolta presso datori di lavoro pubblici o privati che non si configura come rapporto di lavoro. Rientra in tale fattispecie qualsiasi altra misura, comunque denominata, avente medesimo oggetto.

3. I tirocini si distinguono in:

a) curricolari, intesi come esperienze previste all'interno di percorsi di istruzione o formazione conclusi dal rilascio di una certificazione o, in difetto, del documento di validazione delle competenze;

b) extracurricolari, intesi come esperienze di formazione in situazione di lavoro.

4. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale, disciplina i tirocini extracurricolari e regola lo svolgimento dei tirocini curricolari relativi all'offerta formativa di propria competenza. I centri per l'impiego e i soggetti accreditati sostengono l'utilizzo dei tirocini extracurricolari e li inseriscono all'interno di un percorso strutturato definito nel patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del d.lgs. 150/2015 finalizzato all'incremento dell'occupabilità del beneficiario.

5. La Regione stabilisce, con proprio atto, le misure volte ad incentivare la stabilizzazione dei tirocini extracurricolari, attraverso l'attribuzione di una premialità per il soggetto promotore, misurata in considerazione della classe di profilazione e del contratto di assunzione del tirocinante.

6. La Regione può intervenire anche con propri fondi per promuovere i tirocini extracurricolari presso le imprese all'interno di specifici programmi di inserimento lavorativo anche a cofinanziamento di oneri a carico del soggetto ospitante.

7. La struttura regionale competente in materia di tirocini costituisce uno specifico elenco ove sono inseriti i soggetti per i quali è stato accertato un utilizzo del tirocinio non conforme alla normativa vigente.

Art. 29
(*Apprendistato*)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. La Regione promuove il contratto di apprendistato nelle tipologie previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), al fine di:

- a) favorire l'accesso all'occupazione da parte dei giovani;
- b) facilitare il collegamento tra la scuola, le istituzioni formative e le imprese;
- c) favorire gli apprendimenti.

2. La Giunta regionale, ai sensi del d.lgs. 81/2015, con propri atti:

a) definisce la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica;

b) definisce gli indirizzi per la programmazione della formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante e disciplina la relativa offerta formativa pubblica;

c) definisce la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione;

d) definisce la programmazione finanziaria degli interventi formativi in apprendistato;

e) definisce la programmazione di eventuali azioni di sistema in materia di apprendistato.

Art. 30*(Ulteriori misure di inserimento lavorativo)*

1. La Regione promuove misure di politica attiva del lavoro attraverso specifici programmi mirati all'inserimento o reinserimento lavorativo a favore di particolari categorie di soggetti che incontrano maggiori difficoltà nell'accesso al mercato del lavoro, attraverso l'erogazione dei servizi per il lavoro

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e l'attivazione degli strumenti e delle misure previste dalla presente legge.

2. I programmi di cui al comma 1, sulla base della ricognizione del fabbisogno formativo e occupazionale delle imprese, assicurano un accompagnamento individualizzato all'inserimento lavorativo e prevedono la combinazione di diversi strumenti e misure di politica attiva tra cui:

- a) orientamento;
- b) tirocini extracurriculari;
- c) l'accesso individuale a misure di apprendimento, erogate anche attraverso lo strumento del CURA;
- d) assegno di ricollocazione o bonus occupazionali definiti anche in funzione della profilazione e del grado di occupabilità dei soggetti interessati;
- e) misure di accompagnamento alla pensione.

3. Tutte le misure previste dai programmi cui al presente articolo sono inserite nel patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del d.lgs. 150/2015.

4. La Regione favorisce il rientro dei cittadini italiani che lavorano all'estero, con particolare attenzione ai soggetti in possesso di elevate competenze che possono contribuire alla crescita del sistema economico regionale.

5. La Regione, per l'assolvimento degli obiettivi di cui al comma 4, definisce uno specifico programma di intervento, in sede di programmazione, che prevede intese con le università dell'Umbria a sostegno del rientro di ricercatori e docenti, la promozione di accordi con le imprese per programmi di perfezionamento all'estero con rientro in Italia e l'introduzione di incentivi per il rientro dei lavoratori italiani dall'estero, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa statale e definiti con provvedimenti specifici.

Art. 31

(Sistema regionale di inclusione attiva)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. La Giunta regionale promuove il sistema regionale di inclusione attiva, in attuazione delle specifiche linee guida approvate dalla Conferenza Stato regioni e nell'ambito del piano nazionale di contrasto alla povertà.

2. La Giunta regionale, con proprie disposizioni e nell'ambito delle misure programmate, può disporre l'ampliamento dei partecipanti alle misure di sostegno al reddito, inclusione ed attivazione sostenute ai sensi della normativa e programmazione statale di riferimento e valutare l'adozione di iniziative specifiche.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina l'applicazione delle misure di cui al presente articolo a favore di specifiche categorie di soggetti, quali i lavoratori stranieri, i disabili di cui all'articolo 1, comma 1 della l. 68/1999, i richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, le persone in esecuzione penale, gli ex detenuti e le persone svantaggiate.

4. La Regione promuove e sostiene con risorse specifiche la definizione di intese con le Asl ed i comuni volte alla presa in carico, all'affiancamento ed alla attivazione di persone svantaggiate con elevato deficit di occupabilità e prese in carico dai servizi sociali del territorio.

5. Al fine della presa in carico unitaria dei cittadini svantaggiati, le amministrazioni competenti, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003, condividono le informazioni necessarie all'attivazione degli interventi di cui al presente articolo volte a definire le difficoltà socio sanitarie e lavorative contenute nei sistemi informativi, stabilite dalla Regione con proprio atto.

Art. 32

(Parità di genere e conciliazione dei tempi di lavoro e cura)

1. La Regione promuove la partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro secondo le modalità previste dalla presente legge e lo sviluppo di servizi e azioni volti ad assicurare la conciliazione dei

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tempi di lavoro, di vita e la cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti nell'ambito di quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, sperimenta misure innovative di welfare aziendale e pratiche di lavoro flessibile o di telelavoro e può incentivare progetti sperimentali proposti da altri enti pubblici o imprese private.

CAPO V**NORME SULLA TUTELA DEL LAVORO****Art. 33***(Passaggio generazionale sul lavoro)*

1. La Regione promuove interventi volti a sostenere il passaggio generazionale e lo scambio di competenze e conoscenza tra le generazioni. Negli atti di programmazione di cui all'articolo 7 vengono individuate le modalità e le forme di sostegno ed incentivazione finanziaria di cui al presente articolo.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce il sostegno a interventi che prevedono, sulla base di specifici accordi con le parti sociali e le aziende interessate, di forme di accompagnamento ed affiancamento al lavoro di giovani neoassunti da parte dei lavoratori che stanno fuoriuscendo dal lavoro.

3. L'intervento di promozione del passaggio generazionale di cui al comma 2 può essere attivato anche nei confronti di contesti aziendali caratterizzati dalla presenza di lavoratori che usufruiscano dell'anticipo pensionistico ai sensi della normativa statale vigente.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, promuove altresì, anche attraverso l'erogazione di specifici incentivi, la sperimentazione della trasmissione di impresa, sulla base di accordi con le parti sociali e le aziende, al fine di promuovere la

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

creazione di nuove imprese, forme di auto impiego, cessione di impresa od attività di lavoro autonomo da parte di imprenditori o professionisti che, prima della cessione stessa, trasferiscono le competenze possedute.

Art. 34

(Interventi di politica attiva in aree di crisi)

1. La Regione promuove interventi specifici di supporto all'attivazione al lavoro ed al reimpiego dei lavoratori in contesti di crisi industriale e di area di crisi definiti ai sensi della normativa vigente.

2. La Regione definisce, in collaborazione con i Ministeri competenti, misure specifiche di agevolazione al reimpiego per i lavoratori in aree di crisi e coinvolti in piani di intervento e reindustrializzazione.

3. La Regione sostiene gli interventi di formazione, sostegno all'autoimpiego, promozione di nuovo lavoro autonomo, creazione di cooperative di ex dipendenti e tutte le misure di sostegno alla promozione delle competenze e del capitale umano in contesti territoriali di crisi.

Art. 35

(Misure di contrasto delle delocalizzazioni produttive)

1. Alle imprese che delocalizzino la propria produzione da un sito presente nel territorio della Regione Umbria a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il cinquanta per cento, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 60 e 61 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" sono applicate le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Le imprese che beneficiano di contributi regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato, qualora

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

realizzino la delocalizzazione entro tre anni dalla concessione dei medesimi, decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti. In presenza di programmi di delocalizzazione delle attività, la Regione effettua il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di incentivo nel precedente triennio. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, modalità e tempi di restituzione.

3. La Regione garantisce la possibilità del cambiamento di destinazione d'uso delle aree e degli immobili dismessi a seguito di delocalizzazione produttiva in presenza di nuovi investimenti e della creazione di nuovi posti di lavoro o per ragioni di pubblica utilità.

4. In presenza di programmi di chiusura aziendale o di delocalizzazione delle attività, la Regione verifica e favorisce la possibilità di ricorrere ad accordi di programma per la reindustrializzazione, promuovendo il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione d'impresa, anche in forma cooperativa.

CAPO VI**AUTOIMPIEGO, CREAZIONE D'IMPRESA****Art. 36**

(Promozione dell'autoimpiego e del lavoro autonomo)

1. La Regione promuove l'autoimpiego ed il lavoro autonomo nell'ambito della programmazione regionale e comunitaria quale strumento di politica attiva per l'accesso al mercato del lavoro ed il reimpiego.

2. La Regione sostiene l'autoimpiego e l'avvio di attività di lavoro autonomo, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 821 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per il 2016) con particolare riferimento ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita e alle iniziative proposte dalle donne, dai giovani, dai lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o da altre categorie di soggetti svantaggiati.

3. Alle iniziative di cui al comma 2, è

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

garantito il sostegno attraverso servizi di orientamento e consulenza previsti dalla presente legge sia nella fase di progettazione che di avvio delle attività.

4. La Regione sostiene altresì, attraverso gli interventi della programmazione regionale e comunitaria, la promozione di servizi avanzati a supporto della creazione di nuovo lavoro autonomo e professionale e di sviluppo dell'idea imprenditoriale, anche nell'ambito della attivazione delle misure finalizzate a supportare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro in esito a percorsi di istruzione, formazione professionale ed apprendimento comunque denominati.

Art. 37*(Promozione di nuove attività d'impresa)*

1. La Regione promuove e sostiene l'avvio di nuove attività d'impresa organizzate nelle forme di imprese previste dal Codice Civile, nel rispetto della programmazione regionale, con particolare riferimento alle imprese promosse dai soggetti di cui all'articolo 36, comma 2 o che operano nell'ambito di specifici settori individuati con atto della Giunta regionale.

2. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione sostiene, attraverso gli interventi della programmazione regionale e comunitaria, la promozione di servizi avanzati a supporto della creazione d'impresa di sviluppo dell'idea imprenditoriale, anche nell'ambito della attivazione delle misure finalizzate a supportare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro in esito a percorsi di istruzione, formazione professionale ed apprendimento comunque denominati.

Art. 38*(Finanziamento degli interventi)*

1. La Giunta regionale disciplina annualmente con propria atto, le modalità di attuazione e di finanziamento degli interventi di sostegno all'avvio delle attività di cui agli articoli 36 e 37 mediante l'utilizzo di strumenti

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

quali:

- a) fondi di rotazione;
- b) fondi di garanzia, controgaranzia e riassicurazione;
- c) contributi in conto impianti ed in conto esercizio;
- d) incentivi fiscali nella forma di riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Le agevolazioni concedibili nella forma di fondi di rotazione e di microcredito consistono in:

a) prestiti della durata massima di 5 anni oltre ad un anno di preammortamento per un importo massimo di euro 25.0000 per le iniziative di autoimpiego e di lavoro autonomo cui all'articolo 38, comma 2;

b) prestiti della durata massima di anni 7 oltre ad un anno di preammortamento per un importo non superiore ad euro 50.000 ed al 75 per cento delle spese ammissibili per le iniziative di creazione d'impresa di cui all'articolo 37;

3. La Regione può disporre la concessione di benefici nella forma di riduzioni o esenzioni dell'imposta regionale sulle attività produttive. La Regione con legge finanziaria stabilisce eventuali forme di agevolazione fiscale destinate all'avvio di nuovo lavoro autonomo e professionale e alle imprese di nuova costituzione.

4. Le agevolazioni previste dal presente capo sono concesse nel rispetto della normativa europea in materia di concorrenza e della disciplina sugli aiuti di Stato.

CAPO VII
SICUREZZA SUL LAVORO, LEGALITÀ E

RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE
IMPRESE

Art. 39

(Promozione della sicurezza sul lavoro)

1. La Regione, in attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), promuove la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del lavoro e di miglioramento della qualità lavorativa, esercitando funzioni di indirizzo e coordinamento.

2. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e le organizzazioni datoriali e dei lavoratori, programma azioni finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 favorendo iniziative e progetti diretti:

a) alla realizzazione di più elevati standard di sicurezza sul lavoro;

b) alla promozione del benessere psico-fisico dei lavoratori e delle lavoratrici;

c) alla promozione di incentivi e misure premiali a sostegno delle iniziative aziendali, specie di piccola e media impresa, volte al miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza o finalizzati al riconoscimento e alla diffusione di buone prassi applicative;

d) all'inserimento, nell'ambito delle misure di prevenzione, degli aspetti relativi al genere e all'età dei lavoratori e delle lavoratrici, alla presenza di lavoratori immigrati, alle forme di partecipazione al lavoro e alle sue modalità di organizzazione;

e) al miglioramento degli standard qualitativi e della diffusione degli interventi formativi di cui al d.lgs. 81/2008.

3. La Regione favorisce la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso:

a) campagne informative e azioni di sensibilizzazione, monitoraggio e analisi dell'andamento infortunistico e delle malattie professionali, anche d'intesa con le altre

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

istituzioni e organizzazioni competenti, nonché analisi specifiche su settori produttivi, agenti, modalità organizzative, condizioni sociali e professionali dei lavoratori e delle lavoratrici, caratteristiche delle imprese e dei territori;

b) formazione degli operatori delle istituzioni e delle organizzazioni;

c) accordi con i soggetti autorizzati ed accreditati alla somministrazione e all'intermediazione di lavoro finalizzati alla istituzione di unità formative dedicate al tema della sicurezza nel lavoro;

d) accordi con le organizzazioni dei lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative, finalizzati a definire migliori condizioni di tutela dei lavoratori rispetto ai livelli minimi stabiliti dalla legislazione nazionale.

4. La Regione, con apposito atto, individua forme di premialità nell'ambito delle attività svolte sulla base di concessioni, bandi od avvisi di competenza regionale rivolte ad aziende che abbiano realizzato investimenti verificati od abbiano stipulato intese aziendali per incrementare la sicurezza sul lavoro e per sostenere le iniziative di cui al presente articolo.

5. La struttura regionale competente in materie di incentivi finanziari approva l'elenco delle imprese virtuose di cui al comma 4. Tale elenco è pubblicato sul sito istituzionale regionale.

6. La Regione concorda con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative modalità di coordinamento e di verifica periodica dei risultati delle iniziative di cui al seguente articolo.

Art. 40

(Promozione della regolarità del lavoro e responsabilità sociale delle imprese)

1. La Regione promuove la regolarità delle condizioni di lavoro quale principale obiettivo delle proprie politiche in materia di sicurezza, tutela e qualità del lavoro.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. La Regione persegue gli obiettivi di cui al comma 1 mediante:

a) iniziative di educazione alla legalità attraverso interventi formativi e informativi, nei confronti dei soggetti pubblici e privati, aventi a oggetto le conseguenze del lavoro sommerso e dell'economia sommersa;

b) il supporto a progetti diretti a raccordare e a potenziare le funzioni e le attività ispettive realizzate dagli enti competenti in materia, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;

c) azioni dirette a promuovere il coinvolgimento delle parti sociali e la cooperazione tra i soggetti istituzionali per fornire uno sviluppo locale funzionalmente e strutturalmente collegato all'emersione del lavoro sommerso;

d) iniziative volte a facilitare l'accesso al credito dei soggetti impegnati in un percorso di emersione dal lavoro irregolare.

3. La Regione promuove la responsabilità sociale delle imprese, nelle politiche regionali del lavoro, nell'istruzione e nella formazione, nelle politiche giovanili e nelle strategie regionali di coesione sociale e di promozione della legalità e della sicurezza, quale strumento per migliorare la qualità del lavoro, consolidare e potenziare le competenze professionali, diffondere le conoscenze, migliorare la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo economico sostenibile e la coesione sociale.

4. La Regione promuove il rispetto della salute e della sicurezza del lavoro, adottando il criterio dell'appalto responsabile e definendo una intesa con le parti sociali volta a garantire il miglioramento della qualità dei servizi, la tutela dell'occupazione, il rispetto della trasparenza nelle procedure di gara, il contrasto a fenomeni di illegalità e di concorrenza sleale a salvaguardia delle imprese che operano nel rispetto dei contratti e della legge.

5. Per le finalità di cui al comma 4 la Regione stipula con le parti sociali, le aziende sanitarie, gli enti strumentali, le agenzie regionali, un protocollo di intesa volto ad

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

applicare, nelle procedure di gara, criteri di trasparenza e di semplificazione, da applicare nelle stesse amministrazioni che aderiscono all'accordo.

CAPO VIII
DISCIPLINA DEL FONDO REGIONALE PER
L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI

Art. 41

(Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

1. Il Fondo regionale per l'occupazione dei disabili istituito dall'articolo 24 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 18 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 e annesso bilancio pluriennale 2000-2002) è alimentato con le risorse di cui all'articolo 14, comma 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

2. Le risorse finanziarie del Fondo regionale sono impiegate per:

a) le iniziative volte al sostegno e all'integrazione lavorativa delle persone disabili;

b) il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità, nonché per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro.

c) le azioni volte al miglioramento qualitativo della domanda e dell'offerta di lavoro delle persone disabili, con particolare riferimento alle attività di tutoraggio, orientamento e formazione;

d) ogni intervento necessario ai fini dell'attuazione della l. 68/1999.

Art. 42

(Beneficiari)

1. Beneficiari delle agevolazioni e dei contributi previsti dal fondo di cui all'articolo 41 sono:

- a) i datori di lavoro privati e pubblici;
- b) le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo dell'accompagnamento al lavoro, della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione;
- c) le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
- d) i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 381/1991;
- e) le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 371 della legge 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);
- f) gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- g) gli altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della l. 68/1999.

Art. 43*(Interventi non ammissibili a finanziamento)*

1. Non possono essere concessi benefici ed agevolazioni a carico del Fondo regionale di cui all'articolo 41 destinati ad attività ed interventi già finanziati con le risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.

2. Non sono ammissibili a finanziamento gli oneri contrattuali dei datori di lavoro, nonché le spese per personale dipendente o in collaborazione e le spese generali di struttura non direttamente riferibili a servizi prestati o a beni utilizzati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 41, comma 2.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 44*(Programma annuale di intervento)*

1. La Giunta regionale, in attuazione della programmazione di cui all'articolo 7 definisce, previo confronto con le parti sociali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori e sentito l'Osservatorio Regionale delle persone con disabilità di cui alla l.r. 11/2015, il Programma annuale delle iniziative da finanziare mediante l'utilizzazione delle risorse del Fondo regionale.

2. Il Programma annuale contiene:

- a) le priorità di intervento;
- b) i criteri di riparto del Fondo regionale;
- c) le risorse economiche assegnate a ciascuna tipologia di intervento;
- d) i criteri generali per la disciplina dei procedimenti amministrativi di attribuzione di benefici finanziari.

3. Le funzioni amministrative inerenti l'attuazione del Programma annuale competono alla ARPAL Umbria.

**CAPO IX
VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI E
NORMA FINALE ABROGATIVA**

Art. 45*(Clausola valutativa)***Art. 46***(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal Capo III non sono previsti nuovi oneri da iscrivere nel Bilancio regionale.

2. Al finanziamento dei servizi e delle politiche per il lavoro e l'apprendimento di cui alla presente legge concorrono:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

a) finanziamenti comunitari;

b) "Fondo regionale per le politiche attive del lavoro" alimentato da fondi derivanti dall'articolo 5, commi 1, lettera b) della legge regionale 18 aprile 1997, n.14 (Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali);

c) trasferimenti nazionali a destinazione vincolata per attività di politiche attive e formazione professionale.

d) fondi di rotazione di cui alla legge regionale 18 agosto 1987, n. 40 (Istituzione di un fondo per favorire lo sviluppo dell'occupazione giovanile) e di microcredito di cui alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).

3. L'entità di finanziamento del Fondo regionale di cui al comma 2, lettera b) è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale. In sede di prima applicazione confluiscono nel fondo le risorse di cui al capitolo del bilancio regionale n. 9772 già istituito dalla legge regionale 23 luglio 2003 n. 11 (Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili). e dei capitoli del bilancio regionale n. 2960/6010 di cui al "fondo per la formazione professionale".

4. Le fonti finanziarie di cui al comma 2 lettere a), b) e c) concorrono con quelle di cui al comma 1, alla realizzazione degli interventi di cui al Capo III.

Art. 47

(Norme transitorie)

1. Nelle more dell'approvazione in Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 4 del d.lgs 150/2015, l'accreditamento regionale

degli organismi formativi di cui all'articolo 11 della presente legge segue i principi guida definiti in Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 12 marzo 2008.

Art. 48

(Norma di abrogazioni)

1. Con la presente legge sono e restano abrogate le norme contrarie e incompatibili con la presente legge stessa, quali:

a) legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale);

b) legge regionale 11 agosto 1983, n. 30 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69);

c) legge regionale 12 marzo 1984, n. 16 (Modificazione della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, recante norme sul sistema formativo regionale, così come modificata e integrata dalla legge regionale 11 agosto 1983, n. 30);

d) legge regionale 26 aprile 1985, n. 33 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, recante norme sul sistema formativo regionale);

e) legge regionale 28 maggio 1991, n. 14 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69: «Norme sul sistema formativo regionale»);

f) legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali);

g) legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per

l'impiego);

h) articoli 92, 94, 96, comma 1 e 97 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112);

i) legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili);

j) legge regionale 2 maggio 2007, n. 10 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego) - Soppressione dell'Agenzia Umbria Lavoro);

k) legge regionale 30 maggio 2007, n.18 (Disciplina dell'apprendistato);

l) articolo 18 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese);

m) articolo 24 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);

n) legge regionale 17 settembre 2013, n. 17 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) e 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali);

o) articolo 4, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30 (Disciplina del sistema regionale di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

istruzione e formazione professionale);

p) articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2014 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali);

q) regolamento regionale 7 ottobre 1982 n. 3 (Attuazione della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 , recante norme sul sistema formativo regionale);

r) regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n.18 – Disciplina dell'apprendistato);

s) regolamento regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Modifica al regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n.18 – Disciplina dell'apprendistato);

t) regolamento regionale 27 gennaio 2010, n. 1 (Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5 “Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 - Disciplina dell'apprendistato”);

u) regolamento regionale 31 marzo 2016, n. 3 (Modificazioni al Reg. reg. 7 ottobre 1982, n. 3 (Attuazione della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, recante norme sul sistema formativo regionale).

2. Le disposizioni contenute nel comma 1 continuano ad applicarsi fino alla loro conclusione ai procedimenti amministrativi non conclusi all'entrata in vigore della presente legge.

3. Tutti i richiami operati da atti amministrativi alle disposizioni di cui al comma 1 si intendono riferiti alla presente legge.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 28/07/2017

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA'
PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E
ISTRUZIONE
Luigi Rossetti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

La Presidente Catuscia Marini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 28/07/2017

Presidente Catuscia Marini
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge